

FORMAZIONE DOCENTI



Damiano Previtali

Il Curriculum dello studente

Guida alla comprensione
e alla compilazione





www.utetuniversita.it

Proprietà letteraria riservata
© 2021 De Agostini Scuola SpA – Novara
1ª edizione: marzo 2021
Printed in Italy

Grafico copertina: Erika Barabino
Art Director: Carla Nadia Maestri

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte del materiale protetto da questo copyright potrà essere riprodotta in alcuna forma senza l'autorizzazione scritta dell'Editore.

Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, comma 4, della legge 22 aprile 1941 n.633. Le riproduzioni a uso differente da quello personale potranno avvenire, per un numero di pagine non superiore al 15% del presente volume/fascicolo, solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEAR edi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano – e-mail: autorizzazioni@clearedi.org

Stampa: Stampatre - Torino

Ristampe:	0 1	2 3	4 5	6 7	8 9
Anno:	2021	2022	2023	2024	2025

Indice

Capitolo 1

Prima di procedere	1
1.1 La narrazione come comprensione del sé	4
1.2 La narrazione come apprendimento	6
1.3 Le funzioni del Curriculum	7

Capitolo 2

La normativa di riferimento	9
2.1 Gli estratti normativi specifici del Curriculum dello studente	12
2.2 Il modello del Curriculum dello studente	15

Capitolo 3

Il modello del Curriculum	16
3.1 Tutti inclusi	16
3.2 Uno strumento di orientamento con valore formativo ed educativo	17
3.3 La prima parte a cura della scuola	17
3.3.1 Percorso di studi	18
3.3.1.1 La personalizzazione	18
3.3.1.2 La progettazione	20
3.3.1.3 Esami di idoneità o integrativi	22
3.3.1.4 Credito scolastico	22
3.3.1.5 In memoria del credito formativo	23
3.3.1.6 In sintesi	24
3.3.1.7 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)	25
3.3.1.8 Esperienze di apprendistato	27

3.3.2	Il Quadro Europeo delle Qualifiche: il livello EQF	28
3.3.2.1	Il profilo di indirizzo e le competenze previste dal profilo	29
3.3.3	Altri titoli di studio	30
3.3.4	Altre informazioni.....	31
3.3.4.1	Attività extracurricolari di arricchimento dell'offerta formativa organizzate dalla scuola	32
3.3.4.2	Mobilità studentesca	36
3.3.4.3	Inserimento nell'albo nazionale delle eccellenze	37
3.3.4.4	Altro	38
3.4	La seconda parte a cura della scuola e dello studente..	38
3.4.1	Le Certificazioni	38
3.4.1.1	Il problema delle certificazioni.....	39
3.4.1.2	Certificazioni linguistiche.....	42
3.4.1.3	Certificazioni informatiche.....	44
3.4.1.4	Altro	44
3.5	La terza parte a cura dello studente	46
3.5.1	Attività professionali	47
3.5.2	Attività culturali e artistiche, musicali, sportive, di cittadinanza attiva e di volontariato	50
3.5.3	La sezione "Altre attività"	51
3.5.4	Partecipazione a gare o concorsi.....	51
3.5.5	Pubblicazioni, articoli	52
3.5.6	Altro	53

Capitolo 4

	La valorizzazione del Curriculum	54
4.1	Come informare, accompagnare e orientare	55
4.1.1	Come informare	55
4.1.2	Come accompagnare	56
4.1.3	Come orientare	57
4.2	La valorizzazione del Curriculum: la scuola.....	61
4.2.1	La prima parte	62
4.2.2	La seconda parte.....	63
4.2.3	La terza parte.....	64
4.3	La valorizzazione del Curriculum: lo studente	65
4.3.1	La finalità del Curriculum	65

4.3.2	La selezione delle esperienze	66
4.3.3	La significatività	67
4.3.3.1	La significatività per il percorso di studio	67
4.3.3.2	La significatività per sé	68
4.3.3.3	L'organizzazione e il tempo	69
4.3.4	La lettera di presentazione	70
4.4	La valorizzazione del Curriculum: la Commissione d'esame	73
4.4.1	Il Documento del 15 maggio e il Curriculum	73
4.4.2	Il colloquio	74
4.4.3	I risultati dell'esame di Stato	75
4.5	La pubblicazione e gli sviluppi (possibili)	76
4.5.1	Gli sviluppi possibili	78
4.5.2	La specificità e la complessità del Curriculum dello studente	81
Capitolo 5		
Allegati		
5.1	Decreto del Ministro 6 agosto 2020, n. 88	85
5.2	Allegato A	92
5.3	Allegato B	93
	Acronimi	103
	Bibliografia	104



Capitolo I

Prima di procedere

Questa pubblicazione è una guida alla comprensione del Curriculum dello studente¹.

Se fosse solo una guida operativa trovereste semplicemente l'indicazione dei campi da compilare e la spiegazione di come farlo, inoltre potreste anche non leggerla, in quanto il modello è intuitivo e, anche senza ulteriori spiegazioni, è facile da stilare.

È tanto facile da stilare che, dopo averlo fatto, qualche studente penserà di aver portato a termine l'ennesimo inutile adempimento, non immaginando che in realtà ha definito la sua presentazione alla Commissione d'esame e, con un po' di enfasi, la sua esposizione pubblica. Infatti, per la prima volta, gli studenti sono chiamati a predisporre un Curriculum per presentarsi all'esame di Stato, all'università, al mondo del lavoro.

Tutti noi, da studenti, avremmo voluto presentarci al mondo, abbiamo lottato per farlo, ma ci era stato detto: qui sei a scuola, sei venuto a studiare e tutto ciò che importa è il sapere delle “sudate carte”. Chi sei? Perché vivi? Sono solo delle domande di disturbo al *programma da svolgere*.

¹ Nel testo si troveranno termini quali: studente, alunno, uomo, cittadino. Tale scelta è da considerare semplicemente una semplificazione per la scrittura, mentre nelle relazioni educative è determinante considerare sempre la persona nella sua identità, anche di genere. Inoltre, la legge 107/2015 parla di “*curriculum dello studente*”, mentre il D.lgs. n. 62/2017 lo definisce “*curriculum della studentessa e dello studente*”. Nel testo troverete il più delle volte “*curriculum dello studente*” o anche solo “*curriculum*” per semplificare la scrittura e la lettura. Quando la definizione di “*curriculum*” non è ripresa da citazioni ma è interna al testo troverete scritto “Curriculum” con la lettera maiuscola per facilitare l'identificazione con il “*curriculum della studentessa e dello studente*”. Inoltre, in alcuni casi si potrà trovare anche *curricula* al plurale, ma si tratterà di una scelta stilistica necessaria in quel contesto, in quanto nell'uso comune *curriculum (vitae)* al plurale resta invariato.

“Alla domanda chi sei tu e perché vivi noi non abbiamo risposta, e neppure ce ne curiamo; ma se vuoi conoscere le leggi del mondo, quelle delle combinazioni chimiche o quelle dello sviluppo degli organismi, quelle dei corpi e delle loro forme e le relazioni fra i numeri e le grandezze, o se vuoi conoscere le leggi della tua intelligenza, ebbene per tutto ciò noi ti daremo riposte chiare, precise e inoppugnabili”².

La separazione fra la conoscenza delle “*leggi del mondo*” e la conoscenza della persona, fra la scuola e la vita, fra l’istruzione e l’educazione, fra la formazione legata all’epistemologia delle discipline e l’educazione familiare attenta alla trasmissione dei valori è oggi culturalmente insostenibile quanto impraticabile, sia perché le conoscenze non sono più riconducibili esclusivamente alle mura scolastiche sia perché i valori non sono estranei dalle conoscenze.

L’apprendimento scolastico, a differenza di un passato ancora prossimo, è una delle tante esperienze di formazione degli studenti e i docenti non sono i riferimenti unici e gli esclusivi depositari del sapere socialmente riconosciuto. Questa pluralità e diffusione delle informazioni, questa frammentazione delle esperienze, questo disorientamento sociale interroga profondamente la scuola e in particolare le prassi consolidate dei processi di insegnamento/apprendimento.

Si sta passando, in modo consapevole o inconsapevole, da una scuola a cui era stato chiesto di educare attraverso la formazione ad una scuola chiamata innanzitutto a educare alla formazione, e alla formazione permanente, per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva, senza contrapposizioni fra istruzione e educazione. Uno “*sviluppo armonico e integrale della persona*”³ che, mentre apprende, è necessariamente all’interno di un contesto sociale e valoriale. Eppure, ieri come oggi, la scuola su questi temi fa fatica e continua imperterrita a ripresentare schemi obsoleti, nonostante le continue sollecitazioni al cambiamento.

La pedagogia, negli ultimi anni, ha portato l’attenzione sulla didattica per competenze e sulla necessità che ogni studente valorizzi nell’apprendimento quell’insieme strutturato di conoscenze e di abilità acqui-

² L. N. Tolstoj, *La confessione*, Ed. SE, Milano 2000, pag. 36.

³ “*Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie*”. Vedi: *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. Finalità generali*, Annali della pubblica istruzione, Ed. Le Monnier 2012, pag. 13.

site per stare nel mondo con consapevolezza, in quanto l'apprendimento, se ha un valore, è per la vita: "*vitae, non scholae discimus*"⁴.

La normativa, aliena da enfasi retoriche, ha introdotto definizioni scarse come apprendimento "*formale*" (ovvero l'apprendimento che avviene a scuola), "*non formale*" (intenzionalmente scelto dalla persona fuori dalla scuola), "*informale*" (che si realizza spontaneamente nella quotidianità in relazione al contesto di appartenenza)⁵.

La statistica, dati alla mano, ha documentato come gli ambienti di vita degli studenti incidono in modo determinante e sempre maggiore sulla qualità del successo formativo. L'ambiente di vita con le sue risorse e la famiglia con le sue aspettative connotano gli esiti formativi ed educativi. Pertanto l'apprendimento non è semplicemente determinato da insegnamenti efficaci e da dotazioni didattiche innovative, ma è fortemente condizionato dall'ambiente culturale, socioeconomico e familiare di cui la scuola è parte organica⁶.

L'economia ha documentato come lo sviluppo economico, il benessere sociale, la salute personale correlano fortemente con il livello di istruzione di un Paese, pertanto la valorizzazione del capitale umano è un ottimo investimento. Inoltre ha evidenziato che le sole conoscenze scolastiche non sono un buon predittore di successo personale se non sono integrate dalle competenze sociali oggi fortemente apprezzate e ricercate in ambito lavorativo⁷.

Questi approcci riportano un punto di osservazione della realtà, una matrice epistemologica e metodologica, in cui lo studente non è distinguibile, bensì diviene una fra le tante variabili di riferimento in cui la specificità e l'unicità della persona non possono essere comprese. Il Curriculum, all'opposto, mette in luce il punto di vista del singolo stu-

⁴ *Impariamo per la vita, non per la scuola*. L'espressione per quanto sia comunemente conosciuta e citata, di fatto è ripresa da Seneca che concludendo una lettera a Lucilio sostiene, con amara constatazione, l'inverso: "*Non vitae sed scholae discimus*".

⁵ Il D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, titola: "*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali ...*".

⁶ Vedi studi sull'indice ESCS (*Economic, Social and Cultural Status*) denominazione internazionale dell'indicatore dello status socio-economico-culturale dello studente. Molte ricerche (OCSE Pisa, IEA Timss, INVALSI) hanno mostrato inequivocabilmente l'importanza dell'ESCS come variabile esplicativa dei risultati degli studenti, in sostanza l'ambiente di appartenenza è determinante per il successo dello studente. Vedi: <https://www.invalsiopen.it/indicatore-escs-valutazione-equa/>

⁷ P. Cipollone, P. Sestito, *Il capitale umano*, Ed. il Mulino, Bologna, 2010.

dente, attraverso la scelta di un percorso di formazione personale che, di fatto, è il proprio modo di presentarsi “all’esame di maturità”.

Ma prima di procedere con l’illustrazione del modello è opportuno un breve passaggio intorno al quadro di riferimento che connota di senso il Curriculum dello studente.

“Ogni qualvolta una teoria ti sembra essere l’unica possibile, prendilo come un segno che non hai capito né la teoria né il problema che si intendeva risolvere”⁸. Molteplici sono le teorie in ambito psicopedagogico che pongono l’attenzione sulla persona (la sua storia, le sue *formae mentis*, le sue attitudini, il suo ambiente) nelle situazioni di apprendimento e in particolare nella scuola. Per il tema di nostro interesse non abbiamo bisogno di una teoria, ma di una cornice di riferimento in cui possono rientrare diversi punti di vista che portino al centro le scelte intenzionali dello studente nel definire, nel descrivere, nel rappresentare il suo percorso di vita. In questa visione il Curriculum dello studente è uno strumento come altri che resta sullo sfondo, in quanto la centralità è posta sulla persona, sulla sua capacità di stare nel mondo, di rappresentarsi, di narrare la sua biografia cognitiva.

1.1 La narrazione come comprensione del sé

In merito ai temi della narrazione un passaggio obbligato è Jerome Bruner⁹, secondo il quale noi comprendiamo il mondo attraverso due modalità: il pensiero paradigmatico e il pensiero narrativo. Il pensiero paradigmatico si basa su un processo logico deduttivo di causa ed effetto, ricerca le condizioni generali, universali e trascura i particolari. Tale pensiero tende a descrivere le situazioni in astratto, fuori dal contesto, riducendo la complessità sociale, mentre il pensiero narrativo descrive le situazioni umane nella loro pluralità, unicità e complessità. All’inverso di quanto si possa pensare comunemente, la modalità narrativa è alla base della conoscenza ed è il linguaggio naturale dell’uomo, mentre quella paradigmatica è alla base del pensiero scientifico ed è un linguaggio curato. Anche Niklas Luhmann evidenzia come la conoscenza sociale ha bisogno di chiudersi in una semantica curata e pulita dalla comunicazione quotidiana, in quanto questa risulta inevitabilmente aperta alla singolarità e di

⁸ K. Popper, *Conoscenza oggettiva: un punto di vista evolucionistico*, Ed. Armando, Roma, 2002.

⁹ J. Bruner, *Il pensiero. Strategie e categorie*, Armando, Roma, 1969 e *La cultura dell’educazione*, Feltrinelli, Milano, 1996.

conseguenza anche all'irrazionale¹⁰. Eppure le persone continuano a sentire il bisogno atavico di raccontare e di raccontarsi. Solo il pensiero narrativo ci permette di tenere insieme l'esperienza di vita personale, frantumata in tante esperienze e storie, con un ordito che ricostruisce la realtà, per molti aspetti la nostra specifica realtà, e la connota di senso. Senza il pensiero narrativo la storia di ciascuno sarebbe un insieme di frammenti senza logica. Il Curriculum dello studente non fa altro che raccogliere dei frammenti di vita all'interno di una logica, una struttura comune di riferimento facilmente leggibile a livello personale e riconoscibile a livello sociale. Il Curriculum porta la narrazione di sé dal personale al sociale, intendendo per sociale alcune categorie condivise, facilmente leggibili, comunicabili e, per molti aspetti, comparabili. In questo senso la narrazione di sé permette innanzitutto una maggiore conoscenza di noi stessi, un confronto con gli altri ed inoltre ci rende visibili sul palcoscenico sociale. *“Se i nostri sé fossero trasparenti certo non avremmo bisogno di parlarne a noi stessi. Eppure, non facciamo altro per gran parte del tempo, da soli o per interposta persona ...”*¹¹.

Il concetto di sé rappresenta un punto di partenza fondamentale per analizzare e comprendere la persona. Tale concetto, spesso sovrapposto a quello di identità personale, esprime l'unicità e la pluralità del nostro essere. Ad esempio, prendiamo lo studente dinnanzi ad una prova di “maturità” come l'esame di Stato: *“Supponiamo che voi dobbiate affrontare un esame difficile e critico. Senza dubbio sentirete un'alterazione nel battito del vostro polso e dei disturbi allo stomaco (Sé corporeo); inoltre sarete consapevoli del significato di quell'esame rispetto al vostro passato e al vostro futuro (identità personale), della vostra orgogliosa partecipazione (autostima), di ciò che il successo o il fallimento significherebbe per la vostra famiglia (estensione del Sé), delle vostre speranze o aspirazioni (immagine di Sé), del vostro ruolo di risoluzione dei problemi in esame (agente razionale), e della pertinenza dell'intera situazione per i vostri fini a lunga scadenza (tendenza del proprium)*¹². Ovviamente la scelta di una citazione che definisce il sé all'interno dell'esame è intenzionale, in quanto evidenzia la molteplicità delle situazioni in gioco.

¹⁰ N. Luhmann, *Organizzazione decisione*, Ed. Bruno Mondadori, Milano, 2000.

¹¹ J. Bruner, *La fabbrica delle storie*, Laterza, Bari, 2002, p. 71.

¹² G.W. Allport, *Pattern and Growth in Personality*, N.Y.C., Holt, Rinehart & Winston 1961.

I.2 La narrazione come apprendimento

Dalla narrazione come strumento di comprensione del sé si può immaginare quanto sia significativo il passaggio alla narrazione come strumento di apprendimento. Infatti se lo studente racconta il suo percorso di apprendimento, di fatto lo ordina, gli attribuisce un significato. Questo racconto per il docente diviene un momento di ascolto prezioso per comprendere lo stesso processo di insegnamento che determina apprendimento. In tal modo, infatti, la narrazione mette in evidenza quell'invisibile agli occhi che in realtà riempie ogni esperienza di apprendimento. Ancor di più, in questo modo la narrazione dell'evento cognitivo si ricompona nella sua unitarietà logica ed emotiva. Tutto questo avviene anche se la scuola nella sua logica organizzativa, nella sua semantica curata, nel suo pensiero paradigmatico, tende a rimuovere le dimensioni emotive. Ma narrare il proprio percorso di apprendimento consolida lo stesso apprendimento, determina una maggior consapevolezza sui propri modi di relazionarsi con il contesto e, in definitiva, una maggiore conoscenza di sé.

Da qui è facile comprendere come i docenti dovrebbero avere maggiore attenzione al ruolo e alla potenza della comunicazione nei contesti di apprendimento o, anche solo più semplicemente, come utilizzare “livelli comunicativi di contenuto e di relazione”¹³. Al riguardo basterebbe ricordare che nella scuola la comunicazione non si svolge semplicemente fra l'io e l'altro, fra il docente e il discente, ma coinvolge l'immagine di sé in un gruppo e in una comunità. Infatti la classe di appartenenza, che accompagna il percorso di studio di ogni studente e caratterizza l'ordinamento scolastico italiano, è luogo di vita e di conoscenza in cui si costruisce l'identità personale¹⁴.

Per lo specifico della didattica la narrazione diviene una funzione riflessiva e metacognitiva, nel senso che aiuta ad assumere la consapevolezza di come avviene l'apprendimento. “Nell'ambito della metacognizione rientrano da una parte le idee che un individuo sviluppa su come funziona la propria mente e quella altrui, dall'altro le operazioni che la mente stessa svolge per tener sotto controllo la propria attività”¹⁵.

¹³ P. Watzlawick, J. H. Beavin, D. D. Jackson, *Pragmatica della comunicazione umana*, Astrolabio, Roma, 1971, p. 44.

¹⁴ “Particolare cura è necessario dedicare alla formazione della classe come gruppo”. *Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione. Finalità generali*, Annali della pubblica istruzione, Ed. Le Monnier 2012.

¹⁵ C. Cornoldi, *Metacognizione e apprendimento*, Il Mulino, Bologna, 1995.

Le ricerche condotte in questo settore hanno confermato che gli studenti in possesso di una buona metacognizione, in generale, hanno maggiore fiducia nelle proprie capacità di portare a termine con successo le attività di apprendimento e ottengono risultati migliori in quanto il compito viene affrontato con maggior consapevolezza e coinvolgimento.

In sintesi, la narrazione sul proprio modo di apprendere sviluppa la metacognizione e questa accende la motivazione ad apprendere e a continuare ad apprendere. La narrazione come ricostruzione del proprio percorso formativo ed educativo, in ambito scolastico ed extrascolastico, apre all'orientamento e al mondo della vita. Con la narrazione si acquisisce l'abitudine ad esplorarsi, a riconoscere i propri limiti e i propri pregi, in definitiva si costruisce la propria identità.

1.3 Le funzioni del Curriculum

Il Curriculum dello studente è uno fra gli strumenti che permette di rappresentare, a sé stessi e agli altri, il proprio percorso formativo. Nell'analisi del modello del Curriculum e della sua composizione vedremo che esso si presenta in modo molto strutturato e definito nella parte formale a cura della scuola e, all'opposto, in modo molto aperto e non definito nella parte non formale relativa alle esperienze condotte dallo studente in ambito extrascolastico. Questa apertura deve essere gestita dallo studente attraverso la scelta delle esperienze che intende documentare e rendere pubbliche e, come ben sappiamo, ogni scelta comporta una definizione di sé. Infatti, ogni studente deve decidere liberamente e in autonomia il profilo personale che intende mettere a disposizione della Commissione d'esame e, a seguito, di quanti sono interessati al suo percorso formativo. In breve, il Curriculum dello studente è un modo di presentarsi alla scuola e al mondo esterno. Infatti esso prende origine dalla scuola per poi aprirsi all'università e/o al mondo del lavoro. Con attenzione al dettato normativo, *“nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente.... Il curriculum dello studente raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite... svolte in ambito extrascolastico”*¹⁶.

¹⁶ Legge 13 luglio 2015, n. 107, articolo 1, comma 28.

In letteratura, se studiamo i diversi curriculum o i portfolio in circolazione¹⁷, vediamo che essi assolvono complessivamente a quattro funzioni:

- una funzione *informativa*, per presentare sé stessi e il proprio percorso;
- una funzione *formativa*, per favorire i processi riflessivi e metacognitivi;
- una funzione *documentativa*, per riportare le competenze e le valutazioni;
- una funzione *orientativa*, per presentarsi in vista di una candidatura o di un esame.

Nei capitoli a seguito avremo modo di evidenziare come il Curriculum dello studente svolga tutte queste funzioni.

¹⁷ Cfr. Europass: <https://europass.cedefop.europa.eu/it> Vedi: Michele Pellerey, *Le competenze individuali e il portfolio*. Ed. La Nuova Italia, 2004.

Capitolo 2

La normativa di riferimento

Con il Decreto del Ministro 6 agosto 2020, n. 88, viene adottato il modello del curriculum dello studente.

In realtà il Curriculum dello studente è stato introdotto dalla **legge 13 luglio 2015, n. 107** (art. 1 comma 28) come strumento che riassume il percorso dello studente con particolare attenzione agli insegnamenti opzionali del secondo biennio e dell'ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado. Il Curriculum *“raccolge tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico”*.

La legge n. 107/2015, con riguardo alla protezione dei dati personali, evidenzia la necessità di disciplinare le *“modalità di individuazione del profilo dello studente da associare all'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze”*. La stessa legge in un altro passaggio (comma 138) chiarisce che è il Portale unico dei dati della scuola a rendere accessibili i dati del Curriculum dello studente. Sempre la legge n. 107/2015 (comma 30) sottolinea che *“nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente”*.

Infine la legge n. 107/2015 al comma 180 ha previsto che *“Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigo-*

re della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni di cui alla presente legge”.

Uno dei decreti, previsti per delega dalla legge (comma 180, lettera i), riguardava: *“adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze, attraverso: 1) la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo; 2) la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89”.*

Da qui nasce il **decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62** che, proprio in relazione a questo mandato, titola *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.*

Il decreto legislativo n. 62/2017 (all’articolo 21, comma 2) riprende i passaggi della legge n. 107/2015 e prevede che al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione venga allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui *“sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse”* e sono indicate *“le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro”.* Una specifica sezione del curriculum riporta, in forma descrittiva, *“i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese”.*

Il **decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162**, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, all'articolo 6, commi da 5-ter a 5-quinquies, ha modificato le disposizioni relative al contenuto del curriculum dello studente portando la sua applicazione all'anno scolastico 2020/2021. In particolare, il comma 5-quater ha previsto la soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, eliminando la presenza all'interno di una specifica sezione del Curriculum de "*i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese*".

Il percorso di studi si conclude dunque con il rilascio del Diploma e del Curriculum dello studente, che si integrano e completano. Tant'è che il decreto legislativo n. 62/2017, all'articolo 21 titola: "*Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente*" e al comma 2 riporta "*Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente ...*".

Da ultimo, con il **Decreto del Ministro 6 agosto 2020, n. 88**, abbiamo l'adozione del modello di curriculum dello studente (art. 2) e la sua applicazione a partire dall'anno scolastico 2021/2021 (art. 3). È opportuno evidenziare che la stessa norma prevede che "*il Ministero dell'Istruzione, con specifici atti e azioni, accompagna le istituzioni scolastiche nei processi di attuazione del presente decreto*" (art. 3 comma 2). Pertanto con il DM 88/2020 abbiamo la conclusione dell'iter che ha portato alla definizione e alla adozione del Curriculum, mentre ulteriori e "*specifici atti*" da parte del Ministero permetteranno di accompagnare le successive fasi di introduzione, informazione, formazione e accompagnamento.

In sintesi, il curriculum dello studente ha un suo riferimento normativo specifico e si distingue da altri *curriculum vitae* o portfolio¹⁸ con cui può comunque integrarsi e completarsi. Ad esempio, un modello di *curriculum vitae* molto strutturato ed accreditato in ambito europeo è l'*Eu-*

¹⁸ Interessante, per molti aspetti simile e complementare, l'esperienza del Portfolio digitale "*Mahara*" definito tramite una prima parte formale ed una seconda parte non formale. Vedi: "*Strumenti e metodologie di orientamento formativo e professionale nel quadro dei processi di apprendimento permanente*" a cura di Michele Pellerey, CNO-SFAP, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 2018.

ropass¹⁹. Il *curriculum vitae* di Europass è finalizzato a presentare le competenze e le qualifiche in modo chiaro ed efficace all'interno della Comunità Europea e può essere integrato da ulteriori documenti rilasciati da Enti di istruzione e formazione, fra cui si annovera il “*Supplemento al certificato*” che contiene informazioni riguardanti il percorso ufficiale compiuto dallo studente per acquisire il diploma, il corrispondente EQF, le competenze generali e d'indirizzo e le attività professionali cui il diplomato può accedere, anche in contesti di mobilità transnazionale. Ebbene, il modello del Curriculum dello studente, come andremo ad illustrare, contiene il “*Supplemento al certificato*” previsto da Europass, ma non si chiude e conclude con la semplice esplicitazione del percorso di studi, in quanto, da normativa vigente, è molto più articolato.

2.1 Gli estratti normativi specifici del Curriculum dello studente

Legge 13 luglio 2015, n. 107

Articolo 1, comma 28

Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo

¹⁹ Europass: <https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae>

dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze.

Comma 29

Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1° febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni.

Comma 30

Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente.

D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62

Art. 21 Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.

2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'arti-

colo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

3. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.

Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

(Decreto-legge convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

5-ter. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differita al 1° settembre 2020.

5-quater. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: "Sono altresì indicate" sono sostituite dalle seguenti: "In un'apposita sezione sono indicate".

5-quinquies. Per l'anno scolastico 2019/2020, le istituzioni scolastiche applicano l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 5-quater del presente articolo, su base sperimentale e facoltativa.

Decreto del Ministro 6 agosto 2020, n. 88

Decreto di adozione dei modelli di diploma e del curriculum della studentessa e dello studente, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62

Articolo 1 (Adozione del modello di diploma finale)

1. È adottato il modello del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.
2. Il modello del diploma finale è riportato nell'allegato A, parte integrante del presente decreto.

Articolo 2 (Adozione del modello di curriculum dello studente)

1. È adottato il modello del curriculum dello studente, che riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi ricon-

ducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito.

- 2. Il modello del curriculum è riportato nell'allegato B, parte integrante del presente decreto.*

Articolo 3 (Applicazione e implementazione dei modelli)

- 1. I modelli di cui al presente decreto sono rilasciati a partire dall'anno scolastico 2020/2021.*
- 2. Il Ministero dell'Istruzione, con specifici atti e azioni, accompagna le istituzioni scolastiche nei processi di attuazione del presente decreto.*

2.2 Il modello del Curriculum dello studente

Al fine di facilitare la consultazione, il modello del Curriculum dello studente si trova nella sua forma integrale e completa nel capitolo 5 “**Allegati**”, mentre nel successivo capitolo 3, dal titolo “**Il modello del Curriculum**”, verranno riportate di volta in volta le singole sezioni con le relative illustrazioni e soprattutto verranno proposti gli opportuni approfondimenti. Per la visione di tutto il materiale collegato con il Curriculum e gli strumenti di accompagnamento è opportuno consultare il Portale appositamente dedicato all'interno del sito del Ministero dell'Istruzione: curriculumstudente.istruzione.it

Abbiamo già avuto modo di dire, così come avremo modo di approfondire ulteriormente a seguito, che il Curriculum dello studente intende portare l'attenzione sulla formazione della persona, a partire dal percorso di studio e fino alle attività svolte in ambito extrascolastico. Da qui è interessante notare che lo stesso logo riprende le lettere iniziali del Curriculum dello Studente (CS) per raffigurare, in modo essenziale e caratterizzante, una persona.



Curriculum dello
Studente

Capitolo 3

Il modello del Curriculum

3.1 Tutti inclusi

Diciamo da subito che il modello nazionale del Curriculum è inclusivo in quanto riguarda tutti gli studenti, senza alcuna distinzione. Infatti, tutti gli studenti accedono all'esame di Stato con il Curriculum, senza esclusioni o necessità di sezioni speciali, in quanto il modello è personalizzato e differenziato attraverso la compilazione diretta di ogni singolo studente. In questo modo il tema centrale del Curriculum è allo stesso tempo il tema dell'inclusione: la valorizzazione delle differenze attraverso la personalizzazione.

Unica attenzione è la finalità del Curriculum, che la norma riporta innanzitutto all'esame di Stato: *“nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente”* (comma 30, legge n. 107/2015). Subito dopo lo svolgimento dell'esame di Stato il Curriculum accompagna il diploma: *“al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente ...”* (articolo 21, comma 2, D.lgs. n. 62/2017) e infine ha un suo utilizzo *“anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro”* (comma 28, legge n. 107/2015).

Il modello nazionale del Curriculum si compone di tre parti:

- **la prima parte**, denominata *“Istruzione e formazione”*, è a cura della scuola e riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle conoscenze, abilità e competenze acquisite in ambito formale relative al percorso di studi seguito;
- **la seconda parte**, denominata *“Certificazioni”*, riporta le certificazioni (linguistiche, informatiche o di altra tipologia) rilasciate allo studente da un Ente certificatore riconosciuto dal Ministero ed è a cura della scuola (se l'informazione è presente nel sistema informativo) e/o dello studente per eventuali integrazioni;

- **la terza parte**, denominata “*Attività extrascolastiche*” è a cura dello studente e contiene, in base al dettato della norma, le informazioni relative alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambiti informali e non formali, con particolare riferimento alle attività professionali, culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico.

3.2 Uno strumento di orientamento con valore formativo ed educativo

Prima di entrare nel merito e spiegare in modo puntuale ogni sezione interna alle tre parti, è opportuno riportare la sequenza di predisposizione del Curriculum.

Il punto di partenza è la scuola, che ha competenza sulla prima e sulla seconda parte. Il punto di arrivo è lo studente, che ha competenza sulla seconda e terza parte. Lo studente non è solo il punto di arrivo, attraverso cui si completa la documentazione, ma è soprattutto il punto di riferimento o, ancor meglio, il primo portatore di interesse verso un Curriculum pubblico inteso come patrimonio informativo sulla sua persona. In prima applicazione il Curriculum è praticamente già costruito, in quanto lo studente si trova in classe quinta a dover fare sintesi di un percorso oramai realizzato, mentre per gli studenti che intraprendono il percorso scolastico, o che sono all’inizio del secondo biennio, il Curriculum può essere integrato nello stesso percorso di formazione. Il Curriculum, in questa dimensione di cura e costruzione progressiva, diviene uno snodo significativo per le attività di orientamento a disposizione della scuola e di autorientamento a disposizione dello studente. Da qui è necessario considerare il Curriculum come uno strumento di lavoro con valore formativo ed educativo e non come un documento da compilare al termine del percorso di studi. Il valore aggiunto del Curriculum è legato alla libera intraprendenza della scuola che, nella sua autonomia organizzativa e didattica, può promuovere iniziative di informazione, formazione, accompagnamento personalizzato.

3.3 La prima parte a cura della scuola

Il Curriculum, dopo i dati identificativi dello studente, si apre con la prima parte che, come abbiamo visto in precedenza, titola “*Istruzione e formazione*” e si compone di quattro sezioni:

1. *Percorso di studi;*
2. *Titolo di studio (Supplemento Europass al certificato);*
3. *Altri titoli di studio;*
4. *Altre informazioni.*

Tutte le sezioni della prima parte sono precompilate attraverso la banca dati del Ministero e integrate con eventuali ulteriori dati e informazioni in possesso della segreteria scolastica. Spetta comunque alla segreteria il controllo sull'effettiva e congrua compilazione di tutte le sezioni. Lo studente, nel momento in cui si aprono le funzioni per la compilazione della seconda e della terza parte, può verificare i contenuti della prima parte e, qualora individui delle incongruenze, può interloquire direttamente con la segreteria o eventualmente con il referente incaricato dal Dirigente scolastico per il supporto alla compilazione del Curriculum dello studente.

Il Curriculum, come vedremo nell'analisi delle diverse sezioni che compongono questa prima parte, ha come punto di riferimento il percorso di formazione dello studente all'interno dell'offerta formativa della scuola. Pertanto il documento a cui bisogna riferirsi, anche da un punto di vista normativo, è il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF). Solo attraverso il continuo riferimento al PTOF, documento pubblico ufficiale sulla progettualità scolastica, si può contenere il rischio, sempre incombente, di una compilazione sterile ed adempitiva, per sviluppare invece un circuito virtuoso fra progettualità scolastica e progettualità personale. Infatti attraverso l'offerta formativa del PTOF lo studente sceglie la scuola e realizza personalmente il percorso di formazione che arricchirà il proprio Curriculum e, di fatto, determinerà in buona parte il proprio futuro.

3.3.1 *Percorso di studi*

Già da questa prima sezione ben si comprende l'importanza del Curriculum in quanto viene riportato lo specifico "*percorso di studi*" seguito dallo studente in tutto l'iter formativo. Fino ad ora il percorso di studi era noto al singolo studente, forse era conosciuto da alcuni docenti del Consiglio di classe, mentre ora diviene pubblico. Un percorso di studi pubblico riapre una prospettiva da tempo tanto dibattuta quanto disattesa: le discipline fondanti e la possibile personalizzazione.

3.3.1.1 *La personalizzazione*

Dobbiamo innanzitutto ricordare che, con il Regolamento sull'autonomia scolastica (D.P.R. n. 275/1999), tutte le istituzioni del sistema edu-

cativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica e organizzativa²⁰. Questa intenzionalità è confermata dalla Riforma del sistema di istruzione e formazione (legge n. 53/2003) che espone i poteri di autonomia didattica ed organizzativa delle scuole con l'introduzione dei Piani di Studio Personalizzati (PSP) in quanto elemento portante dell'intero provvedimento²¹. I PSP sono il legame fra l'autonomia scolastica e i bisogni formativi ed educativi degli studenti. Infatti sono il percorso didattico che la scuola personalizza nella progettazione, nei processi di insegnamento e nella valutazione formativa, per confluire poi all'interno del PTOF. In effetti già il Regolamento sull'autonomia prevede che la scuola possa “*attivare percorsi didattici individualizzati*” da riportare nel Piano dell'offerta formativa (art. 4, comma 2, lettera c, D.P.R. n. 275/1999).

In sintesi la scuola è autonoma proprio al fine di contestualizzare l'offerta formativa e di personalizzare i Piani di studio: il primo passaggio pone l'attenzione sui bisogni formativi del territorio, il secondo sui bisogni formativi dello studente, ma comunque tutti e due si staccano da un approccio centralistico indifferenziato per introdurre un processo di decentramento contestualizzato e personalizzato.

*“L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo”*²².

Questo impianto, che nasce con l'autonomia di progettazione (1999) e si amplifica con la possibile personalizzazione (2003), viene confermato (2015) dalla legge di “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione*”²³ che, proprio all'articolo 1, comma 1, riporta: “*Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli*

²⁰ D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, Titolo 1, Capo 2.*

²¹ Legge 28 marzo 2003, n. 53, recante *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.*

²² D.P.R. n. 275/1999, articolo 1, comma 2: *Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.*

²³ Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.*

studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento... la presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche...".

In realtà questo filo conduttore, interno alle tre norme fondamentali sopra riportate, è più intenzionale che reale, infatti i paradigmi culturali e politici da cui partono queste riforme sono distanti e soprattutto le scuole, non avendo avuto risorse e strumenti di gestione, hanno continuato a lavorare all'interno di un canone consolidato in cui il livello di personalizzazione, essendo difficilmente realizzabile, resta semplicemente un principio.

Nelle scuole permane il problema del passaggio dal piano di studi generale, collegato con l'indirizzo, al piano di studi personalizzato, collegato con il singolo studente, in quanto il primo è normato e indifferenziato al fine di garantire pari opportunità, il secondo è differenziato per ogni studente al fine di garantire le migliori opportunità. Di fatto, in questi anni, abbiamo assistito ad un'enfasi sulla progettualità collegata all'offerta formativa (PTOF) ed un oblio sulla progettualità legata alla personalizzazione, anche se i PSP sono normativamente previsti e continuamente richiamati. Nella stessa *"Ordinanza Ministeriale per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado"* si trova regolarmente scritto che sono ammessi gli studenti che abbiano *"la frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato"*.

3.3.1.2 La progettazione

La personalizzazione dei piani di studio ha lo scopo di valorizzare le diverse intelligenze e predisposizioni, anche per prevenire i fenomeni di disaffezione allo studio e di dispersione scolastica, ferma restando l'esigenza di garantire a ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale. Infatti gli stessi ordinamenti e le Indicazioni nazionali del secondo ciclo²⁴ sono fondati sul principio dell'equivalenza formativa di tutti i percorsi. Il punto di riferimento è il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) atteso a conclusione dei singoli percorsi, tant'è che il Curriculum parte con il Piano di studi e si conclude con il profilo di indirizzo e i risultati attesi dal profilo ovvero il PECUP. Da notare che sia il Piano di studi sia il profilo

²⁴ Vedi: *"Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89"*.

dello studente chiedono di essere personalizzati ma di fatto sono standardizzati e precaricati dal sistema. Anche solo da questi passaggi ben si comprendono le potenzialità latenti interne al possibile sviluppo del Curriculum e, allo stesso tempo, purtroppo si intuisce la distanza, a volte incolmabile, fra quanto dichiarato e quanto realizzato.

A tale riguardo basterà riportare la complessa architettura che porta alla definizione dei PSP che, per brevità, sintetizziamo in alcuni passaggi:

- la comunità educativa, composta dalla comunità professionale, familiare e sociale, analizza il contesto socioeconomico e culturale in cui si colloca la scuola al fine di definire il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);
- il PTOF è il documento di riferimento per l’offerta formativa e ha al suo interno il Curricolo della scuola declinato dal Collegio docenti a partire dalle Indicazioni nazionali;
- il Consiglio di classe a partire dal Curricolo e in relazione alla situazione degli studenti definisce il percorso formativo della classe e la personalizzazione attraverso i PSP; i docenti realizzano i propri percorsi didattici attraverso le unità di apprendimento;
- il PECUP è il risultato atteso in generale per tutti gli studenti a conclusione del percorso formativo che può essere personalizzato in relazione ai PSP.

Dobbiamo ammettere che tale costruzione macchinosa e complicata, dentro un’organizzazione debole come è la scuola in Italia, è difficile da riscontrare in quanto difficile da realizzare. Da qui la distanza sempre più evidente fra la progettualità didattica e la quotidianità dei docenti.

Resta almeno l’auspicio che con il “Curriculum” si riapra innanzitutto il dibattito sulla centralità “dello studente” e la possibile personalizzazione dei PSP.

PERCORSO DI STUDI

Indirizzo di studi:

Nome Istituto:

Piano di studi

DISCIPLINA	ORE DI LEZIONE					TOTALE
	I ANNO	II ANNO	III ANNO	IV ANNO	V ANNO	
	*	*	*	*	*	
	**	**	**	**	**	
<hr/>						
TOTALE						

* codice meccanografico istituto ** codice indirizzo di studi

3.3.1.3 Esami di idoneità o integrativi

Alcuni studenti durante il loro percorso formativo hanno cambiato Istituto ed indirizzo formativo e hanno sostenuto esami di idoneità o integrativi sul piano di studi, o parte del piano di studi, che non avevano svolto in precedenza.

Gli esami di idoneità sono rivolti a candidati esterni che intendono accedere a una classe successiva alla prima e a candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione. Essi riguardano i programmi integrali delle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non si sia in possesso della promozione.

Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio ad una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado. Riguardano le discipline, o parti di discipline, non comprese nel piano di studio del percorso di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati. La normativa di riferimento è l'Ordinanza Ministeriale sugli esami che viene emanata annualmente.

La presenza di una sezione in cui vengono riportati gli esami di idoneità o integrativi eventualmente svolti permette, in particolare alla Commissione di Esame, di avere un quadro completo sul percorso di studi dello studente.

Esami di idoneità

Anno scolastico:
Anno di corso:
Credito:

Esami integrativi

Anno scolastico:
Anno di corso:
Discipline:

3.3.1.4 Credito scolastico

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo an-

no. Il credito può arrivare fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine del secondo, terzo e quarto anno. La valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico.

Il credito scolastico oggi ha un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, infatti è passato da venticinque punti su cento a quaranta punti su cento. La definizione e la determinazione del credito è rintracciabile nell'art. 15 del D.lgs. n. 62/2017. Nello stesso D.lgs. n. 62/2017 si trova anche l'allegato A con la tabella di corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. In sostanza il credito scolastico è determinato dal profitto scolastico.

3.3.1.5 In memoria del credito formativo

Il credito formativo, prima del D.lgs. n. 62/2017, concorreva in maniera esplicita alla determinazione del credito scolastico, e quindi alla determinazione del voto finale all'esame di Stato, ed era calcolato sulla base delle esperienze svolte dallo studente al di fuori della scuola di appartenenza e consistenti in "*attività culturali, artistiche, ricreative, di formazione professionale, di lavoro, attività attinenti all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport*" (art. 1, D.M. n. 49/2000). La documentazione, relativa all'esperienza dei crediti formativi, doveva essere rilasciata dagli enti, dalle associazioni o dalle istituzioni presso le quali il candidato aveva realizzato l'esperienza e doveva contenere una sintetica descrizione dell'esperienza medesima (art. 3, D.M. n. 49/2000).

Inoltre, le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero dovevano essere convalidate dall'autorità diplomatica o consolare italiana (art. 12, comma 3, D.P.R. n. 323/1998). Le certificazioni conseguite nel settore linguistico in Paesi stranieri dovevano essere rilasciate da enti certificatori riconosciuti, inoltre dovevano riportare il livello competenza linguistica previsto dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione (art. 3, comma 3, D.M. n. 49/2000). Le certificazioni relative ad attività lavorative dovevano riportare l'ente a cui erano stati versati i contributi di assistenza e previdenza (art. 12 comma 2, D.P.R. n. 323/1998). Il criterio principale, in base al quale valutare l'esperienza che dava luogo all'attribuzione di credito formativo, era la coerenza con il corso di studio seguito. La valutazione della documentazione e del punteggio era di competenza del Consiglio di classe,

secondo i criteri stabiliti dal Collegio dei docenti. I crediti formativi andavano ad integrare il credito scolastico (art. 12, D.P.R. n. 323/1998).

Con il D.lgs. n. 62/2017 scompare ogni riferimento esplicito al credito formativo, ma le esperienze significative realizzate in contesti di apprendimento non formale e informale, se corrispondenti ad un'effettiva maturazione di competenze, vengono valutate sia in sede di attribuzione dei voti di profitto sia nella scelta del credito scolastico nell'ambito del *range* di variazione.

3.3.1.6 In sintesi

Il credito scolastico, come abbiamo visto, è riportato alla media dei voti conseguiti e pertanto è fondato su un parametro inequivocabile che permette ad ogni studente di avere contezza rispetto alla sua quantificazione. In questo modo vengono garantiti innanzitutto principi come l'oggettività e l'equipollenza. Inoltre, i quaranta punti del credito scolastico sui cento complessivi determinano un maggior peso nel voto finale all'esame di Stato. Al contrario il credito formativo, come abbiamo visto, si presentava come aperto e informale, determinando discrezionalità e soggettività nella sua quantificazione e, anche se l'entità del punteggio attribuibile non poteva superare un punto, diventava molto chiuso e formale nel momento in cui si richiedevano documentazioni circostanziate per il suo riconoscimento. Tant'è che non essendo sempre possibile la raccolta delle documentazioni richieste, nel tempo si sono verificate valutazioni molto differenziate fra le Istituzioni scolastiche.

Abbiamo riportato questa analisi sul credito formativo, oramai disapplicato, per evidenziare che in realtà è ancora rintracciabile nel Curriculum, ma con alcune attenzioni fondamentali:

- **la semplificazione**, in quanto per la sua documentazione è sufficiente un'autodichiarazione dello studente;
- **la discrezione**, in quanto è lo studente che decide liberamente le esperienze da svolgere nella vita e nella documentazione del Curriculum senza necessità che esse siano riconosciute o valutate;
- **la valorizzazione**, in quanto il Curriculum rende le esperienze dello studente pubbliche e intellegibili, senza ridurle in un numero e, di fatto, alienandone il valore;
- **la distinzione**, in quanto dalle esperienze in ambito extrascolastico dello studente si possono facilmente intravedere gli interessi che lo distinguono e che caratterizzano la sua vita.

Credito scolastico

ANNO SCOLASTICO	PUNTEGGIO
III	
IV	
V	
Totale	

3.3.1.7 Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)

La legge di Bilancio 2019 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, di cui al D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, in *“Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento”* (PCTO) che, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva:

- a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali;
- b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli istituti tecnici;
- c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Resta ferma la necessità di documentare le ore effettivamente svolte, in quanto lo svolgimento del numero di ore previsto per i PCTO è un requisito fondamentale per l'ammissione all'esame di Stato. Per questo motivo il Curriculum presenta una sezione apposita in cui vengono riportati i percorsi svolti con il relativo monte ore. I percorsi riportati nel Curriculum sono ripresi direttamente dalla piattaforma PCTO del Ministero o dai diversi applicativi in utilizzo presso le scuole, ma considerato che su questi dati non abbiamo un sistema unico di documentazione, le segreterie scolastiche dovranno porre attenzione alle informazioni riportate ed eventualmente integrarle. Al contrario, per i prossimi anni è facile immaginare un allineamento dei sistemi di documentazione ai campi di compilazione interni al Curriculum, che oramai diviene il punto di raccordo per lo scrutinio finale e per la presentazione dello studente all'esame di Stato.

Se il problema della documentazione è facilmente risolvibile, restano invece aperte le questioni che i PCTO hanno introdotto nella scuola, in particolare l'apertura ordinamentale, ma soprattutto progettuale verso il

mondo del lavoro. Infatti i PCTO interrogano prima di tutto il progetto didattico e poi il progetto organizzativo, in quanto necessitano di una personalizzazione con le attitudini dello studente e di un'integrazione all'interno del Curricolo di studio e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. In sintesi si tratta di un percorso didattico integrato e personalizzato. Proprio l'integrazione con il piano di studi e la personalizzazione con le aspirazioni e le attitudini dello studente collegano fortemente i PCTO con il Curriculum.

Non da ultimo, la documentazione dei PCTO all'interno del Curriculum permette alla Commissione di esame di avere un quadro di sintesi particolarmente utile ai fini del colloquio. L'art. 17, comma 9, del D.lgs. n. 62/2017 prevede espressamente che *“Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi”*.

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)

Anno scolastico:

Tipologia percorso:

Struttura:

Ore presso struttura:

Ore in aula:

Anno scolastico:

Tipologia percorso:

Struttura:

Ore presso struttura:

Ore in aula:

Anno scolastico:

Tipologia percorso:

Struttura:

Ore presso struttura:

Ore in aula:

3.3.1.8 Esperienze di apprendistato

L'apprendistato è un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo ed è disciplinato dal D.lgs. n. 81/2015 attraverso tre tipologie:

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore	È un contratto di lavoro che permette di conseguire una qualifica professionale o un diploma professionale alternando lavoro e studio. La durata, che è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire, non può essere superiore a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani dai 15 anni fino al compimento dei 25 anni, senza una qualifica o un diploma professionale.
Apprendistato professionalizzante	È un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. Normalmente la durata del contratto non può essere superiore a tre anni o cinque per l'artigianato. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l'età minima scende a 17 anni), in tutti i settori di attività, privati o pubblici.
Apprendistato di alta formazione e ricerca	È un contratto di lavoro che consente di conseguire diversi livelli di titoli di studio: diploma di scuola secondaria superiore, diploma professionale di tecnico superiore, diploma di laurea, master e dottorato di ricerca. Può essere utilizzato anche per il praticantato per l'accesso agli ordini professionali. Possono essere assunti con questa tipologia di apprendistati i giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti (nel caso di possesso di qualifica professionale l'età minima scende a 17 anni), in tutti i settori di attività, privati o pubblici.

L'elemento caratterizzante l'apprendistato è rappresentato dal fatto che il datore di lavoro è tenuto ad erogare, come corrispettivo della prestazione di lavoro, non solo la retribuzione, ma anche la formazione necessaria all'acquisizione delle competenze professionali: queste due obbligazioni hanno pari dignità e non sono tra loro alternative.

Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato deve sottoscrivere un protocollo con l'istituzione formativa presso la quale lo studente è iscritto. Nel Curriculum si tratta di riportare i contratti di apprendistato realizzati, spetta poi alla Commissione di esame valorizzarli o meno all'interno del colloquio. Di sicuro l'apprendistato è un valore aggiunto nel Curriculum e nello sviluppo della professionalità.

Esperienze di Apprendistato

Anno scolastico:
Tipologia di Apprendistato:
Società/Struttura:
Durata:

TITOLO DI STUDIO (Supplemento Europass al certificato)

Diploma di:

Livello EQF:

Anno di conseguimento del Diploma:

Punteggio finale dell'Esame di Stato

Punteggio nelle singole prove scritte: prima prova scritta ____; seconda prova scritta ____; eventuale terza prova scritta ____

Colloquio:

Credito scolastico:

Punteggio aggiuntivo:

Punteggio complessivo:

3.3.2 Il Quadro Europeo delle Qualifiche: il livello EQF

EQF è l'acronimo di “*European Qualifications Framework*”, ovvero Quadro Europeo delle Qualifiche. Si tratta di un sistema che permette di confrontare le qualifiche professionali fra i Paesi europei. Per quanto ci riguarda, il confronto si riferisce al diploma conseguito all'esame di Stato al termine del II ciclo di istruzione. Rispetto all'approccio tradizionale, che si concentra sulla durata, sulla tipologia di Istituto frequentato, sul percorso di formazione svolto, con l'EQF l'attenzione è posta sul **livello di conoscenze, di abilità e di competenze** raggiunto dallo studente. In questo modo viene **resa più semplice la comparabilità** tra titoli conseguiti nei diversi Paesi europei. Il Quadro Europeo delle Qualifiche è costituito da **otto livelli** che rappresentano il grado di conoscenza, competenza e autonomia raggiunti in seguito al processo di formazione. Il grado aumenta progressivamente dal livello n. 1 (conclusione dell'istruzione primaria) al livello n. 8 (titoli accademici come per esempio il dottorato). Per brevità riportiamo solo il livello n. 4 che corrisponde al diploma conseguito al termine del II ciclo, ovvero il livello di riferimento per il Curriculum dello studente.

Livello	Conoscenza	Abilità	Competenza	Corrispondenza
4	Pratica e teorica in ampi contesti, in un ambito lavorativo o di studio.	Cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio.	Autogestione nell'ambito delle linee guida in contesti di lavoro o di studio che sono solitamente prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. Supervisionare il lavoro di routine di altri, assumendosi una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio.	Diploma professionale di tecnico, diploma liceale, diploma di istruzione tecnica, diploma di istruzione professionale, Certificato di specializzazione tecnica superiore.

Profilo di indirizzo

Descrizione del profilo (da ordinamento)

Competenze previste dal profilo

Competenze comuni (da ordinamento)

3.3.2.1 Il profilo di indirizzo e le competenze previste dal profilo

Il profilo di indirizzo e le competenze previste dal profilo fanno riferimento al “*Supplemento Europass al certificato*”. Europass è un’iniziativa dell’Unione europea per migliorare la trasparenza delle qualifiche e facilitare la mobilità. In particolare Europass è una raccolta di cinque documenti, di cui due sono di autocompilazione:

- **Curriculum Vitae**: è finalizzato alla presentazione delle competenze e delle qualifiche in modo chiaro ed efficace.
- **Passaporto delle Lingue**: è uno strumento di autovalutazione delle competenze e delle qualifiche linguistiche.

I rimanenti tre documenti sono rilasciati da enti d’istruzione e formazione.

- **Europass Mobilità**: registra le conoscenze e le competenze acquisite in un altro Paese europeo.
- **Supplemento al Certificato**: descrive in modo standard ciascun percorso e indirizzo ufficiale di istruzione secondaria di secondo grado, consentendo di dare sinteticamente trasparenza ai titoli di stu-

dio in termini soprattutto di competenze attese e di possibili sbocchi professionali.

- **Supplemento al Diploma:** descrive le conoscenze e le competenze acquisite dai possessori di titoli di istruzione superiore.

È opportuno evidenziare che il “profilo di indirizzo” e “le competenze previste dal profilo” sono una definizione generale e standardizzata dei risultati, pertanto non rappresentano una certificazione mirata e specifica sulle competenze acquisite dal singolo studente.

In merito ai risultati attesi al termine del II ciclo è opportuno ricordare il Profilo Educativo, Culturale e Professionale (PECUP). Infatti il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il PECUP definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A. Intendiamo sottolineare che le diverse offerte formative, con gli specifici piani di studi, concorrono tutte allo sviluppo del Profilo Educativo, Culturale e Professionale. Il PECUP diviene il punto di riferimento generale e indifferenziato, ma essendo il Curriculum costruito intorno alle scelte peculiari di ogni studente e ai risultati raggiunti, sarà interessante, nel tempo, arrivare alla personalizzazione dello stesso PECUP. Infatti essendo il Curriculum il documento per autonomia finalizzato alla personalizzazione del profilo, è paradossale che riporti al suo interno solo un profilo generico, standardizzato e uguale per tutti, pur alla luce di una documentazione che, sempre nello stesso Curriculum, riporta percorsi formativi, piani di studi e risultati diversi.

3.3.3 Altri titoli di studio

Alcuni studenti, per quanto in un numero davvero esiguo, sono già in possesso di altri titoli di studio. In questo caso i titoli acquisiti in precedenza possono essere caricati in questa sezione con un arricchimento del Curriculum e allo stesso tempo un’informazione significativa per la Commissione di esame.

Qualifica Professionale

Anno scolastico:

Scuola / CFP:

Profilo regionale:

Figura / Indirizzo nazionale di riferimento:

Livello EQF:

Diploma Professionale

Anno scolastico:
Scuola / CFP:
Profilo regionale:
Figura / Indirizzo nazionale di riferimento:
Livello EQF:

Ulteriore Diploma di istruzione secondaria di II grado

Anno scolastico:
Diploma conseguito:
Livello EQF:

3.3.4 Altre informazioni

ALTRE INFORMAZIONI

Partecipazione ad attività extracurricolari di arricchimento dell'offerta formativa organizzate dalla scuola

Anno scolastico:
Attività:
Ore svolte:

Mobilità studentesca

Tipo di esperienza:
Luogo:
Durata:
Descrizione:

Inserimento nell'albo nazionale delle eccellenze

Anno scolastico:
Competizione:
Ente promotore:
Posizione Graduatoria:

Altro

Anno scolastico:
Descrizione:

La prima parte si conclude con la sezione “*Altre informazioni*”, articolata in diverse sotto-sezioni, su cui è opportuno soffermarsi singolarmente.

3.3.4.1 Attività extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa organizzate dalla scuola

In particolare le “*attività extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa organizzate dalla scuola*” sollecitano una serie di questioni che qui riportiamo a due domande di fondo:

1. Cosa intendiamo per attività extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa?
2. Cosa delle attività extracurricolari è opportuno riportare nel Curriculum?

Per rispondere alla prima domanda, facendo pulizia delle stratificazioni che sono avvenute in questi anni sulla proliferazione della progettualità scolastica, è necessario rifarsi alle norme prioritarie e fondamentali: l’autonomia scolastica (D.P.R. n. 275/1999) e la legge di riforma del sistema di istruzione e formazione (legge n. 107/2015).

Il Regolamento sull’autonomia scolastica norma la “*progettualità extracurricolare*” e “*l’arricchimento dell’offerta formativa*”. Infatti l’articolo 3 riporta: “*Il piano (POF) è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia*”. Inoltre, l’articolo 9, comma 2, esplicita: “*I curricoli ... possono essere arricchiti con discipline e attività facoltative*”.

Come è risaputo la legge n. 107/2015, al comma 14 del suo unico articolo, riprende la definizione del POF portandolo su base triennale (PTOF), mentre al comma 3, lettera b, riporta che “*la piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi... sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso: il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica... tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie*”.

In sintesi, il potenziamento o arricchimento dell’offerta formativa nonché le attività extracurricolari sono finalizzate in particolare alla “*piena realizzazione del curricolo e al raggiungimento degli obiettivi*”. Se poi vi fossero dei dubbi in merito alla tipologia delle attività per

il potenziamento dell'offerta formativa, viene in soccorso il comma 7 della legge n. 107/2015 che, nella sua ipertrofia, riporta un elenco in cui è facile perdersi ma anche ritrovarsi: *“Le istituzioni scolastiche... in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:*

- a) *valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;*
- b) *potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;*
- c) *potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;*
- d) *sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;*
- e) *sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;*
- f) *alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;*
- g) *potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;*
- h) *sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;*
- i) *potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;*
- l) *prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con*

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

- m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;*
- n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;*
- o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;*
- p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;*
- q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla primalità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;*
- r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;*
- s) definizione di un sistema di orientamento”.*

È opportuno ricordare che l'elenco, di cui sopra, riporta gli obiettivi definiti, per legge, come prioritari. Su questi obiettivi si orientano le attività extracurricolari al fine di qualificare al meglio le attività curricolari. Tant'è che il PTOF, “*il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche*”, è finalizzato anche al raggiungimento degli “*obiettivi prioritari*” che la scuola fa propri. Inoltre il Piano è il documento di riferimento per la presentazione dell'offerta formativa, con all'interno le attività extracurricolari, che le famiglie e gli studenti assumono all'atto delle iscrizioni. Le attività extracurricolari a volte sono parte integrante del curricolo, a volte sono facoltative, oppure, in altre situazioni, prevedono un contributo economico e la richiesta del consenso ai genitori per la partecipazione (per gli studenti minorenni), ma comunque, al di là delle specifiche richieste, sono sempre parte organica del PTOF. Lo stesso Piano, oltre ad essere

sottoposto a tutti i passaggi obbligati all'interno degli organi collegiali, deve essere portato a conoscenza di tutta la "comunità educante" e, nel secondo ciclo, deve tener conto anche del parere degli studenti. In sostanza, vogliamo evidenziare che le "attività extracurricolari di arricchimento dell'offerta formativa organizzate dalla scuola" sono da riportare all'interno della progettualità scolastica e di conseguenza sono attività formalizzate che fanno parte organica, e non estemporanea, dell'offerta formativa.

Alla luce di queste considerazioni la sezione sulle "attività extracurricolari di arricchimento dell'offerta formativa" interna al Curriculum non deve riportare la pluralità delle iniziative che la scuola organizza anche occasionalmente, bensì le sole attività che fanno parte integrante della progettualità interna al PTOF. Queste attività possono essere obbligatorie o facoltative ma comunque sono formalizzate e approvate.

Tale scelta, oltre a contenere la frammentazione e la moltiplicazione della documentazione, ci permette di rispondere alla seconda domanda: cosa riportare nel Curriculum?

Se, come abbiamo sostenuto in precedenza, le "attività extracurricolari" sono quelle riportate all'interno dell'arricchimento dell'offerta formativa, le segreterie scolastiche, per la loro documentazione, devono rifarsi al PTOF. La scuola ha documentato attraverso le funzioni del Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI)²⁵ le attività extracurricolari che fanno parte integrante del PTOF, oppure ha utilizzato altri applicativi informatici diffusi presso le segreterie per lo stesso scopo. La Piattaforma per il Curriculum dello studente per riportare le attività extracurricolari svolte può attingere al SIDI o agli applicativi in uso presso le segreterie. Pur con attenzione alla documentazione, che nel tempo si potrà affinare sempre meglio, in questo momento è importante evidenziare lo stretto legame fra attività extracurricolari e offerta formativa. Infatti molte scuole organizzano una pluralità di attività rivolte agli studenti, alcune nascono in modo occasionale ed estemporaneo e, pur essendo particolarmente qualificate, non sono parte organica dell'offerta formativa e pertanto non sono nemmeno debitamente documentate. Al contrario, in questa sezione è opportuno riportare le attività che qualificano e arricchiscono l'offerta formativa e, proprio per questo motivo,

²⁵ Il SIDI (Sistema Informativo Dell'Istruzione) è un'area riservata in cui sono disponibili le applicazioni (e relative comunicazioni) per le segreterie scolastiche e gli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica per acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora. Vedi: <https://www.istruzione.it/accesso-sidi/>

sono debitamente documentate rispetto alle finalità e alla partecipazione nominativa degli studenti a livello di plesso, di interclasse, di classe, di sezione, di gruppo o altre modalità organizzative previste dalla stessa scuola.

3.3.4.2 Mobilità studentesca

La mobilità studentesca è un fenomeno in progressivo aumento e diviene fra i più significativi per l'arricchimento culturale dello studente. Progetti di partenariato, gemellaggi, attività di scambio, stage formativi all'estero stanno sempre più caratterizzando le attività promosse dalle scuole. A livello ordinamentale, le esperienze di studio e formazione all'estero degli studenti vengono considerate parte integrante dei percorsi di formazione e istruzione. La stessa Unione Europea, in base ai trattati, incentiva e sostiene la cooperazione: Europass Mobilità consente di documentare le competenze e le abilità acquisite durante un'esperienza di mobilità realizzata all'estero in esito a percorsi di apprendimento formale (corsi di istruzione e formazione) e non formale (lavoro, volontariato, ecc.); il programma *Erasmus Plus* mira a sviluppare la mobilità individuale degli alunni partendo da scuole che sono coinvolte in un partenariato scolastico.

Il fenomeno della mobilità studentesca ha evidenziato anche alcune criticità che riguardano, in particolare, le modalità del riconoscimento dei vari percorsi formativi effettuati in scuole straniere ai fini dell'ammissione alle classi successive. Fondamentale a tale riguardo è l'inserimento delle esperienze di mobilità studentesca internazionale nel Piano dell'offerta formativa. Lo stesso Ministero dell'Istruzione per sostenere la mobilità studentesca e risolvere le varie questioni che si possono porre nella sua realizzazione ha definito delle Linee di indirizzo a cui si rimanda (vedi: *Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale*, MIUR, 10 aprile 2013).

Nel Curriculum, il campo da compilare per documentare l'esperienza di mobilità studentesca contiene delle informazioni essenziali: tipo di esperienza, luogo, durata, descrizione. Nella descrizione potrebbe essere interessante riportare da chi è stata promossa e realizzata l'esperienza, ma ancor più significativo è riportare le competenze acquisite riferite alla lingua straniera e alle altre competenze coinvolte, quali: *“competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza imprenditoriale;*

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali”²⁶. In sostanza sarebbe interessante una documentazione dell’esperienza realizzata in relazione anche alle competenze raggiunte con riferimento alle competenze chiave per l’apprendimento permanente, così come verrà esemplificato all’interno della III parte del Curriculum nelle “*attività professionali*”.

Mobilità studentesca

Tipo di esperienza:
Luogo:
Durata:
Descrizione:

3.3.4.3 Inserimento nell’albo nazionale delle eccellenze

L’albo nazionale delle eccellenze è un programma interno al Ministero dell’Istruzione previsto dal D.lgs. 29 dicembre 2007, n. 262, che riporta “*Disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione*”. Le disposizioni del decreto sono finalizzate “*alla valorizzazione della qualità dei percorsi e al riconoscimento dei risultati elevati raggiunti da parte di studenti*”. Il riconoscimento dei risultati elevati raggiunti da parte degli studenti, così come tutto il Curriculum, è finalizzato anche all’integrazione e alla facilitazione dei percorsi con l’università e il mondo del lavoro (art. 1 comma 5 D.lgs. n. 262/2007).

Il conseguimento dell’eccellenza prevede una certificazione e degli incentivi a favore di studenti delle scuole secondarie di secondo grado che:

1. abbiano ottenuto la votazione di 100 e lode all’esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore;
2. risultino vincitori nelle competizioni nazionali e internazionali legate alle discipline di studio riconosciute nel programma annuale di promozione delle eccellenze.

Gli incentivi riportati dalla norma sono:

“*a) benefit e accreditamenti per l’accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura; b) ammissione a tirocini formativi; c) partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualità della formazione scolastica;*

²⁶ Vedi: *Competenze chiave per l’apprendimento permanente*, Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018.

d) viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici; e) benefici di tipo economico; f) altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati”.

Gli studenti premiati sono elencati all'interno dell'Albo nazionale delle Eccellenze gestito e curato da INDIRE²⁷, che fornisce gli incentivi in accordo con le scuole.

Questa sezione del Curriculum viene precompilata attingendo i nominativi degli studenti presenti nell'albo delle eccellenze direttamente dalla banca dati di INDIRE.

Inserimento nell'albo nazionale delle eccellenze

Anno scolastico:
Competizione:
Ente promotore:
Posizione Graduatoria:

3.3.4.4 Altro

La sezione “*Altro*” è un campo aperto e proprio per questo motivo deve essere utilizzato solo nel momento in cui la scuola, con i campi precedenti, non è riuscita a riportare tutte le informazioni fondamentali che non si possono tralasciare. Queste ulteriori informazioni devono comunque riguardare il merito della sezione prima, ovvero il percorso di “*istruzione e formazione*” del singolo studente.

Altro

Anno scolastico:
Descrizione:

3.4 La seconda parte a cura della scuola e dello studente

3.4.1 Le Certificazioni

La seconda parte del Curriculum riguarda le “*Certificazioni*” e prevede una compilazione integrata fra scuola e studente. Si parte con una pre-compilazione da parte della scuola che verrà verificata ed eventualmente integrata dallo studente: le certificazioni, infatti, a volte non sono documentate presso la segreteria scolastica in quanto fanno parte di un percorso personale. Resta il fatto che le certificazioni sono sempre una

²⁷ Vedi: <http://www.indire.it/eccellenze/>

parte sostanziale del percorso formativo che è opportuno riportare all'interno del Curriculum. Inoltre le certificazioni non hanno valore in relazione a chi le promuove, bensì agli esiti garantiti da un ente terzo, indipendente e riconosciuto, su di un *framework* formalizzato. Da qui l'opportunità di una sezione specifica in quanto le informazioni della prima parte sono di pertinenza dell'Istituzione scolastica, le informazioni della terza parte sono a cura dello studente, mentre la seconda parte può essere compilata dalla scuola e/o dallo studente, ma di fatto è garantita da un ente certificatore.

Certificazioni linguistiche

Anno di conseguimento:
Lingua straniera:
Ente certificatore:
Livello QCER:

Certificazioni informatiche

Anno di conseguimento:
Tipologia:
Ente certificatore:
Eventuale livello:

Altro

Descrizione:

3.4.1.1 Il problema delle certificazioni

Le certificazioni offrono grandi opportunità, in particolare dal punto di vista dell'attendibilità, della standardizzazione, della comparazione, eppure all'interno di una Istituzione pubblica, come la scuola, *“aperta a tutti, obbligatoria e gratuita, in cui i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi”*²⁸, possono presentare alcuni problemi.

Abbiamo un problema di pari opportunità, in quanto le certificazioni sono rilasciate da enti terzi che, liberamente e legittimamente, hanno creato un mercato e pertanto forniscono dei servizi a pagamento. In

²⁸ Costituzione italiana, art. 34.

questa dimensione di libero mercato vi sono delle famiglie e/o scuole che possono acquistare dei servizi per i loro figli e/o studenti, così come ve ne sono altre che non se lo possono permettere o, sempre liberamente, decidono di investire diversamente le loro disponibilità finanziarie. In questi casi la scuola, come sempre, farà di tutto per “*rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana*”²⁹, ma è innegabile che il problema delle pari opportunità permane.

Abbiamo un problema di limitazione, in quanto le certificazioni più diffuse oggi sono comunque limitate a due grandi ambiti, le lingue e l’informatica, che risultano attrattivi per lo sviluppo professionale e per il quadro di riferimento riconosciuto a livello internazionale. Il Curriculum prende atto di questa situazione, riportando una sezione per le certificazioni linguistiche ed una per quelle informatiche. Inoltre apre ad ulteriori certificazioni, con la sezione “*Altro*”, ma il problema permane in quanto le certificazioni che non hanno mercato hanno una circolazione e una documentazione limitata.

Abbiamo un problema di certificazione, in quanto la scuola è (formalmente) chiamata al compito di certificare le competenze degli studenti ma si trova (sostanzialmente) impreparata a svolgerlo. Con il D.M. n. 9/2010 è stato introdotto nel secondo ciclo il modello nazionale di certificazione delle competenze chiave di cittadinanza. Il modello di certificazione del secondo ciclo è diverso dal modello del primo ciclo (introdotto dal D.M. n. 742/2017); non corrisponde al modello dei CPIA (D.P.R. n. 263/2012); non è in linea con il modello dell’Istruzione professionale (D.lgs. n. 61/2017) e comunque tutti i modelli citati non sono aggiornati con la nuova Raccomandazione UE del 22 maggio 2018 sulle “*competenze chiave per l’apprendimento permanente*”³⁰.

Come a dire: nella scuola, ancor prima della certificazione, abbiamo il problema dell’individuazione delle competenze. In realtà il problema non sta tanto nell’aggiornamento delle competenze, in relazione alla nuova Raccomandazione, bensì nel processo che porta alla certificazione. Al riguardo basterà ricordare che la legge riconosce alle scuole il ruolo istituzionale per le certificazioni in generale, anche se le Istituzio-

²⁹ Costituzione italiana, art. 3.

³⁰ Per la descrizione delle singole competenze chiave rimandiamo alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018. Allegato: Quadro di riferimento Europeo

ni scolastiche non hanno le condizioni per esercitarlo. Infatti il D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, che titola “*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali...*” riconosce alle Istituzioni scolastiche del secondo ciclo il compito di certificare “*le competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non formali o informali, il cui possesso risulti comprovabile attraverso riscontri e prove*” (art. 3, comma 1). Ma per la certificazione è necessario che vi siano “*le condizioni che assicurino collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza nelle fasi del processo di individuazione e validazione e della procedura di certificazione delle competenze e nelle commissioni di valutazione*” (articolo 7, lettera f, D.lgs. n. 13/2013). In definitiva siamo di fronte ad un sistema tanto garantista quanto complicato che, se fosse attuato, determinerebbe un’implosione del sistema organizzativo delle scuole. Inoltre, se dovessimo assumere il problema, dovremmo creare innanzitutto le condizioni per la promozione delle competenze nell’ambito formale della scuola attraverso una didattica mirata e curata che porta alla certificazione per poi, eventualmente, aprire anche alla certificazione delle competenze in ambito non formale e informale.

Per una più completa informazione riportiamo le definizioni di: apprendimento formale, non formale, informale, permanente e ente titolato alle certificazioni³¹.

Apprendimento formale: *apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o di un diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.*

Apprendimento non formale: *apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.*

Apprendimento informale: *apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni*

³¹ Le definizioni sono riprese da: “*Linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari*”, di cui all’articolo 3, comma 5, decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, pag. 5.

che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Apprendimento permanente: *qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale.*

Ente titolato alle certificazioni: *soggetto, pubblico o privato, ..., ivi comprese le istituzioni scolastiche, ... , in relazione agli ambiti di titolarità dei rispettivi enti pubblici titolari.*

In sintesi, la scuola è istituzionalmente chiamata alla certificazione delle competenze acquisite innanzitutto all'interno del suo percorso formale e può assumere un ruolo anche nella certificazione delle competenze in ambito non formale e informale *“in relazione ai propri ambiti di titolarità”*³². Lo stesso Curriculum prevede che siano *“altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico”* (articolo 21, comma 2, del D.lgs. n. 62/2017). Allo stesso modo le linee guida per i PCTO, di cui al D.M. 77/2019, riportano la valutazione delle competenze acquisite alla certificazione delle *“Competenze chiave per l'apprendimento permanente”* previste dalla Raccomandazione UE del 22 maggio 2018. Anche se, formalmente, la certificazione delle competenze nella scuola, di cui al D.M. 9/2010, riguarda solo il primo biennio del secondo ciclo mentre non è prevista per l'ultimo anno del secondo ciclo. Dentro questa incoerenza, in attesa di uno sviluppo ordinamentale sulle competenze, le scuole e gli stessi studenti possono valorizzare al meglio e, come andiamo a esemplificare, con una certa intraprendenza questa seconda parte sulle certificazioni.

3.4.1.2 Certificazioni linguistiche

La certificazione linguistica è un attestato riconosciuto a livello internazionale che documenta ufficialmente il livello di padronanza raggiunto dal candidato all'interno di un quadro comune di riferimento e attraverso un esame presso un ente riconosciuto. In Italia, l'elenco degli enti riconosciuti per le certificazioni linguistiche è fornito dal Ministero dell'Istruzione.

³² Ibidem pag. 5.

Certificazioni linguistiche

Anno di conseguimento:
Lingua straniera:
Ente certificatore:
Livello QCER:

Anno di conseguimento

Le certificazioni attestano che in una certa data il candidato ha dimostrato competenze linguistiche di un determinato livello. Tuttavia, com'è noto, è necessaria una pratica costante delle competenze linguistiche acquisite per mantenere i livelli raggiunti. Da qui l'opportunità di indicare l'anno di conseguimento. Le certificazioni linguistiche per il Ministero non hanno una scadenza, tranne che un Ente certificatore decida diversamente, riportando la data di scadenza nella certificazione. Inoltre è opportuno ricordare che alcune università e datori di lavoro decidono autonomamente il periodo di validità delle certificazioni.

Lingua straniera

Il Ministero dell'Istruzione con il Decreto dipartimentale n. 550 del 06/05/2020 riconosce le certificazioni nelle seguenti lingue straniere: cinese, francese, inglese, neogreco, portoghese, russo, sloveno, spagnolo, tedesco.

Ente certificatore

Gli enti per la certificazione delle competenze linguistiche sono esclusivamente quelli indicati dal Ministero dell'Istruzione nel Decreto dipartimentale n. 550 del 06/05/2020 che periodicamente viene aggiornato. Pertanto è necessario riportare nel Curricolo soltanto le certificazioni linguistiche rilasciate dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero.

Il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue: QCER

QCER è il quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (in inglese *Common European Framework of Reference for Languages*), a volte definito anche solo *framework*. È un sistema descrittivo individuato dal Consiglio d'Europa per valutare le abilità conseguite da chi studia una lingua europea. Il QCER ha individuato sei livelli di competenza (A1, A2, B1, B2, C1, C2) e tre livelli intermedi (A2+, B1+, B2+). Gli enti certificatori delle lingue europee indicano sempre il livello QCER per le certificazioni che rilasciano o, in alterna-

tiva, forniscono tabelle di conversione tra le denominazioni dei propri livelli e quelle standard del Quadro comune di riferimento europeo.

3.4.1.3 Certificazioni informatiche

Certificazioni informatiche

Anno di conseguimento:
Tipologia:
Ente certificatore:
Eventuale livello:

Le certificazioni informatiche sono molto diffuse anche in ambito scolastico, in particolare ICDL e EIPASS.

ICDL (già ECDL) è una Patente europea per l'uso del computer. Rilascia un attestato che certifica il possesso di una competenza informatica di base, che si identifica con la capacità di operare al personal computer con le comuni applicazioni e la conoscenza essenziale della tecnologia. Il programma prevede a livello di base il “*Diploma ECDL Start*” e a livello superiore il “*Diploma ECDL Full*”.

EIPASS (*European Informatics Passport*, ovvero Passaporto Informatico Europeo) è il programma di certificazione delle competenze informatiche, standardizzato e riconosciuto su base internazionale, che attesta il possesso delle abilità e delle conoscenze digitali necessarie per utilizzare correttamente le risorse informatiche e tecnologiche, a vari livelli.

Inoltre sul mercato abbiamo altre certificazioni informatiche. Essendo oggi le competenze informatiche fondamentali per qualunque attività, risulta quanto mai opportuno riportarle all'interno del Curriculum dello studente. Lo stesso campo del Curriculum per la documentazione delle certificazioni informatiche è generico in quanto non abbiamo, in questo momento, normative di riferimento del Ministero dell'Istruzione.

3.4.1.4 Altro

Altro

Descrizione:

Con “*Altro*” si intende lasciare uno spazio aperto, a Istituzioni scolastiche e studenti, per eventuali certificazioni diverse da quelle linguistiche

e informatiche che, per quanto siano le più diffuse, di fatto non esauriscono e completano la possibile documentazione nel Curriculum.

Infatti, a differenza delle certificazioni linguistiche e informatiche che riguardano tutti i settori formativi, professionali, lavorativi, in alcuni percorsi formativi abbiamo anche certificazioni specifiche e peculiari. Pensiamo ad esempio alle certificazioni di latino o di greco antico sempre più diffuse nei licei classici. In questi casi, quando la scuola o lo studente sono in possesso di documenti, annoverati fra le certificazioni, e ritengono che siano qualificanti il Curriculum, è opportuno riportarle nello spazio “*Altro*” utilizzando, per quanto possibile, le categorie di registrazione delle certificazioni linguistiche o informatiche al fine di facilitarne la lettura.

Bisogna ammettere che, da norma, anche le rilevazioni nazionali (prove INVALSI) potrebbero rientrare nelle certificazioni, tant’è che l’art. 19, comma 2, del D.lgs. n. 62/2017 riporta: “*Per la prova di inglese, l’INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue*” e, inoltre, la stessa prova viene definita “*certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese*”. In sostanza le prove standardizzate di inglese utilizzano lo stesso framework del QCER e l’INVALSI certifica le abilità acquisite.

Bisogna anche ricordare che la legge n. 8/2020³³ prevede la soppressione della sezione, interna al Curriculum, per i “*livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese*”³⁴. Pertanto i risultati delle prove INVALSI non verranno caricati nella prima parte del Curriculum in quanto si verrebbe meno ad un dettato normativo. Allo stesso tempo ogni studente, siccome può legittimamente valorizzare le documentazioni a sua disposizione per qualificare al meglio il proprio Curriculum, se lo ritiene opportuno, può utilizzare anche i risultati conseguiti in qualunque tipo di certificazione.

Si potrebbe sostenere che i passaggi sopra riportati, D.lgs. n. 62/2017 e legge n. 8/2020, hanno prodotto un combinato disposto, con un nuovo paradigma per l’utilizzo dei risultati nelle prove standardizzate. In

³³ Comma 5-*quater*; decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

³⁴ Art. 2, comma 2, secondo capoverso del decreto legislativo n. 62/2017.

definitiva lo Stato, tramite la volontà del legislatore, ritiene necessario non rendere pubblici i risultati delle prove INVALSI e nello specifico i risultati conseguiti dal singolo studente. Infatti per legge vengono tolti dalla prima parte del Curriculum che, come sappiamo, è di competenza esclusiva dell'Istituzione scolastica, ma siccome questi risultati sono un documento a disposizione di ogni studente ne consegue che sarà lui a valutarne l'opportunità e la significatività all'interno del suo Curriculum. Ovvero, con un po' di enfasi, si passa da una "norma imperativa" dello Stato ad un "libero arbitrio" della persona, in cui lo Stato, ritirando la propria decisione, lascia ad ogni studente la possibilità di decidere liberamente. Dobbiamo ammettere che si tratta di un notevole cambio di paradigma e, di fatto, un allineamento alla logica del Curriculum: un documento personalizzato costruito attraverso le scelte libere e consapevoli di ogni singolo studente.

Da ultimo è opportuno evidenziare che le certificazioni sono dei documenti ufficiali e pertanto sono da riportare all'interno delle apposite sezioni solo nel momento in cui si è in possesso di una attestazione che, a richiesta, è possibile esibire.

3.5 La terza parte a cura dello studente

La predisposizione della terza parte del Curriculum è a cura dello studente e, nella sua struttura, riprende per punti le voci che definiscono le attività in ambito extrascolastico riportate dal D.lgs. n. 62/2017 e, in particolare, il passaggio dell'articolo 21 in cui si evidenzia che *"sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico"*. Con riferimento a queste definizioni, la terza parte del Curriculum è declinata in sei sezioni:

1. attività professionali;
2. attività culturali e artistiche;
3. attività musicali;
4. attività sportive;
5. attività di cittadinanza attiva e volontariato;
6. altre attività.

La scelta di attenersi strettamente al dettato normativo, sia nelle definizioni sia nell'ordine di presentazione, permette di restringere il campo delle molteplici attività che possono essere svolte in ambito extrascolastico; inoltre in questo modo le stesse sezioni, essendo previste e indicate dalla normativa di riferimento, risultano ineccepibili. Da ultimo la

sezione “Altre attività” permette comunque di stilare un ulteriore elenco di attività, diffuse e accreditate presso le istituzioni scolastiche o altre attività che lo studente ritenesse opportuno riportare. La terza parte risulta così organizzata in due macroaree di riferimento: le attività indicate dalla norma e altre attività ritenute significative. Dentro quest’ultima parte vi sono alcune indicazioni di attività diffuse e pertinenti per un Curriculum pubblico con la libertà di indicarne altre.

Per quanto le definizioni delle sezioni riportate in questa terza parte siano indicate dalla norma, non vi è nessun obbligo da parte dello studente di compilarle tutte. In sostanza, il modello del Curriculum presenta diverse sezioni, ma la sua versione pubblica risulterà determinata dalle parti liberamente compilate da ogni singolo studente. Pertanto, se non viene valorizzata una sezione con l’indicazione dell’attività svolta, essa non verrà riportata nella versione finale del Curriculum, mentre se uno studente inserisce un’attività nello spazio “*Altre attività*”, questa verrà riportata. Dunque, abbiamo a disposizione un modello aperto, a composizione variabile, determinato dalle scelte compiute liberamente da ogni singolo studente.

3.5.1 *Attività professionali*

La prima sezione titola “*Attività professionali*” ed è articolata nelle seguenti voci.

Attività professionali

Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni:

Per “*Attività professionali*” si intendono i lavori che gli studenti hanno svolto o svolgono in parallelo al percorso scolastico. Il più delle volte si tratta di lavori occasionali che permettono allo studente un piccolo riconoscimento economico utile a far fronte alle spese quotidiane, ma allo stesso tempo permettono di comprendere il mondo del lavoro e in particolare la relazione con le competenze spendibili in ambito professionale. Bisogna prestare attenzione, in quanto i PCTO promossi dalla scuola sono riportati nella prima parte, mentre qui sono da indicare, descrivere e documentare altre attività svolte e non necessariamente attinenti al pro-

prio percorso formativo o ai possibili sviluppi professionali. Pertanto, spetta allo studente decidere liberamente se le attività professionali svolte possono essere significative e qualificanti il Curriculum. Per comprendere quanto stiamo dicendo permetteteci un esempio banale ma, da quanto sappiamo, non marginale. Poniamo il caso di uno studente liceale che svolga attività lavorativa come cameriere il sabato e/o la domenica sera e che volesse documentare questa esperienza nel Curriculum: risulterà chiaro a tutti che, per quanto questa esperienza professionale non abbia attinenza con il percorso di studi, potrebbe averla rispetto alle competenze sviluppate e alla stessa personalità dello studente. Da qui si comprende, come abbiamo spiegato in premessa, che la definizione del Curriculum non può essere ricondotta alla semplice compilazione delle sezioni riportate, bensì alla definizione che lo studente intende dare di sé.

La sezione presenta una tabella con la richiesta di alcune informazioni che permettono di collocare, e allo stesso tempo connotare, l'esperienza svolta. Come si può notare, le informazioni richieste si rifanno ad uno schema ripetitivo che si ritrova in tutte le sezioni. Questo permette una lettura veloce e allo stesso tempo permette di minimizzare la descrizione massimizzando le informazioni.

Proviamo ad esemplificare una compilazione con riferimento all'esperienza di un lavoro saltuario di cameriere.

Tipo di esperienza	Svolta presso	Luogo	Durata (da-a)	Ulteriori informazioni
Cameriere di sala	Pizzeria "Bella Napoli"	Napoli	Da settembre 2018 a febbraio 2019	Lavoro con contratto di prestazione occasionale svolto il sabato sera. Conoscenze richieste: comunicative di base in inglese, francese e tedesco con riferimento in particolare al servizio in sala. Abilità richieste: gestione ed organizzazione autonoma del proprio lavoro. Competenze acquisite: competenza multilinguistica (livello base); competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare (livello avanzato); competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (livello intermedio).

Come si nota dalla esemplificazione, in "altre informazioni" lo studente ha ritenuto opportuno riportare le competenze acquisite utilizzando la definizione delle competenze chiave per l'apprendimento permanente che possono essere declinate con l'utilizzo dell'allegato alla Racco-

mandazione UE del 22 maggio 2018³⁵. In questo modo è possibile avere una matrice comune di riferimento per la descrizione delle competenze acquisite. Inoltre, trattandosi di una autovalutazione, è opportuno definire un livello di competenza acquisita. In questo caso proponiamo di utilizzare i quattro livelli proposti per la valutazione e certificazione delle competenze:

- *Avanzato*: svolgere compiti e risolvere problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere in modo responsabile decisioni consapevoli.
- *Intermedio*: svolgere compiti e risolvere problemi in situazioni nuove, compiere scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
- *Base*: svolgere compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
- *Iniziale*: svolgere compiti semplici in situazioni note anche con il supporto di una guida.

Naturalmente si tratta di un'autodichiarazione che, pur non avendo valore di certificazione, permette comunque allo studente di andare oltre la sterile menzione dell'esperienza svolta per riflettere sullo sviluppo delle proprie competenze. Da qui l'opportunità di un quadro di riferimento pubblico, intellegibile, comprensibile e comparabile come la Raccomandazione del Consiglio UE del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente. D'altra parte è lo stesso legislatore che, riguardo alle attività in ambito extrascolastico, riporta che *“sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite”*.

³⁵ UE, Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente, Allegato: Quadro di riferimento Europeo.

3.5.2 *Attività culturali e artistiche, musicali, sportive, di cittadinanza attiva e di volontariato*

Attività culturali e artistiche

Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni:

Attività musicali

Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni:

Attività sportive

Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni:

Attività di cittadinanza attiva e di volontariato

Tipo di esperienza:
Svolta presso:
Luogo:
Durata:
Ulteriori informazioni:

Le attività culturali e artistiche, musicali, sportive, di cittadinanza attiva e di volontariato sono descritte attraverso le stesse voci (tipo di esperienza; svolta presso; luogo; durata; ulteriori informazioni). Questa struttura si ripete per tutte le attività. Le altre voci sono chiare nella loro definizione, anche se a volte intenzionalmente generiche. Ad esempio, la voce “*svolta presso*” è una definizione generica da utilizzare libera-

mente per indicare le aziende, le associazioni, le cooperative, gli enti territoriali, le fondazioni, ecc. presso cui l'attività è stata svolta. Allo stesso tempo i "luoghi" possono essere identificati con paesi e città e possono essere anche più di uno, così come la durata può riportare delle date precise di inizio e fine ma anche un periodo indicativo. In sostanza, si tratta di uno schema duttile da utilizzare in modo funzionale con le proprie esigenze.

3.5.3 La sezione "Altre attività"

Come abbiamo avuto modo di argomentare all'inizio di questo paragrafo, la terza parte del Curriculum dello studente riporta le attività svolte in ambito extrascolastico attraverso le voci esplicitate all'articolo 21 del D.lgs. n. 62/2017: *"sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico"*. Con questo passaggio non crediamo che il legislatore intendesse elencare puntualmente e in modo esaustivo tutte le attività extrascolastiche e, comunque, è indubbio che vi sono altre attività extrascolastiche altrettanto significative e pertinenti che si possono inserire nel Curriculum.

Da qui l'opportunità della sezione "Altre attività" con al proprio interno l'esplicitazione di alcune voci che, in una prima sperimentazione, sono risultate significative e diffuse, ma con la possibilità di aggiungerne altre, inserendo quanto si ritiene rilevante. Come si può notare, non abbiamo una struttura comune di riferimento in quanto ogni voce ha una connotazione diversa. In questi casi spetta allo studente segnalare nel Curriculum le esperienze per lui più significative e qualificanti, ma spetta soprattutto al lettore valutarne la valenza.

3.5.4 Partecipazione a gare o concorsi

Altre attività

Tipo di esperienza:	Partecipazione a gare o concorsi
Disciplina/Ambito:	
Anno scolastico:	
Titolo:	
Risultati conseguiti:	

Tra le varie attività che uno studente può valorizzare riveste probabilmente una certa importanza la partecipazione a gare o concorsi.

Nel sito del Ministero all'interno dell'area "Argomenti e servizi" si possono trovare numerose "Competizioni", fra cui le più conosciute sono le olimpiadi di astronomia, chimica, fisica, filosofia, italiano, informatica, matematica, *problem solving*, robotica, scienze naturali. Senza dimenticare il "Certamen" per il latino e l'"Agon" per il greco. Inoltre vi sono gare specifiche, come ad esempio quelle riservate agli studenti degli Istituti Tecnici e Professionali o svariati concorsi che è impossibile riportare in maniera esaustiva, non solo per il loro numero ma anche perché alcuni sono occasionali. È indubbio che la partecipazione alle competizioni promosse e/o riconosciute dal Ministero è un'informazione significativa per il Curriculum e diviene un elemento di merito in relazione ai risultati raggiunti. Allo stesso tempo, ben sapendo della proliferazione delle gare e dei concorsi anche a livello locale, è opportuno che lo studente selezioni le informazioni al fine di renderle significative.

3.5.5 Pubblicazioni, articoli

Altre attività

Tipo di esperienza:	Pubblicazioni, articoli
Eventuali altri autori:	
Titolo:	
Casa editrice:	
Anno:	
Eventuale ISBN:	

È risaputo che le pubblicazioni e gli articoli, nel momento in cui sono rilevanti, divengono l'aspetto qualificante di un *curriculum vitae* e così può essere anche per il Curriculum dello studente. Bisogna anche ammettere che le pubblicazioni sono parte sostanziale ed ordinaria di alcune professioni mentre per uno studente sono situazioni straordinarie ed eccezionali: tuttavia, nel momento in cui sono presenti, la loro documentazione nel Curriculum è indubbiamente un valore aggiunto. L'importante è che le pubblicazioni riportate siano significative, infatti vi sono molte iniziative encomiabili (giornalini e opuscoli vari) che non sempre è opportuno riportare nel Curriculum. Un discriminante potrebbe essere la presenza del codice ISBN. Il codice ISBN (*International Standard Book Number*) è una sequenza numerica usata internazionalmente

per la classificazione dei libri. Sebbene non obbligatorio, il suo uso è ormai diventato essenziale anche per l'identificazione e la qualificazione della pubblicazione. Esistono anche analoghi codici numerici per la classificazione di pubblicazioni periodiche come riviste (ISSN) e per gli spartiti musicali (ISMN).

3.5.6 *Altro*

Tipo di esperienza:	Altro
Descrizione:	

Chiudere le “Attività extrascolastiche” con lo spazio “Altro” è inevitabile ma, se non vi sono informazioni rilevanti da riportare, la compilazione di questo spazio è evitabile. “Altro” è uno spazio replicabile e aperto, da valorizzare in relazione alle finalità del Curriculum, ovvero la presentazione alla Commissione, all’Università e al mondo del lavoro. In considerazione di queste finalità lo studente deve valutare se dispone di altre informazioni significative che non è stato possibile riportare in precedenza. La voce “Altro” è connotata in modo generico con “tipo di esperienza” e “descrizione” proprio per non vincolare la presentazione dell’esperienza. Comunque, come più volte ribadito, l’utilizzo delle indicazioni interne alle voci precedenti, se possibile, facilita la lettura del Curriculum³⁶.

³⁶ Un approfondimento sull’utilizzo della terza parte del Curriculum e in particolare della voce “Altro” si trova nel capitolo: “La predisposizione del Curriculum da parte dello studente”.

Capitolo 4

La valorizzazione del Curriculum

La legge n. 107/2015, come abbiamo visto, introduce il Curriculum dello studente nell'unico articolo al comma 28 e, subito dopo, al comma 29 ricorda che *“Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti ...”*. La stessa legge, al comma 31, riporta: *“Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 28”*, ovvero anche legate al Curriculum dello studente. Pertanto, spetta alle Istituzioni scolastiche, nella loro autonomia decisionale ed organizzativa, promuovere al meglio iniziative di orientamento con il coinvolgimento degli studenti attraverso momenti di formazione e con la valorizzazione di tutte le risorse a disposizione.

Sempre con riferimento al dettato normativo, è significativo ricordare innanzitutto che il Curriculum è *“diretto all'orientamento”*, ovvero al cuore delle funzioni della scuola che nelle sue finalità è formativa e orientativa. Questi motivi ci spingono ad affrontare alcuni passaggi fondamentali che di fatto determineranno le diverse modalità di utilizzo del Curriculum. Infatti, dopo aver presentato il Curriculum in modo analitico in tutte le sue parti è necessario affrontare:

- come le istituzioni scolastiche promuoveranno iniziative di informazione, formazione e orientamento;
- come la scuola e lo studente cureranno la compilazione del Curriculum;
- come le commissioni lo utilizzeranno all'interno del colloquio d'esame;
- come i diversi portatori di interesse lo valorizzeranno oltre le mura scolastiche.

In definitiva, le potenzialità del Curriculum non stanno tanto nel modello, nella sua composizione o nella sua mera compilazione, quanto nel

“*come*” verrà valorizzato all’interno delle diverse autonomie personali e istituzionali.

4.1 Come informare, accompagnare e orientare

4.1.1 *Come informare*

Ogni studente deve essere innanzitutto informato con iniziative specifiche e mirate. Le iniziative più significative sono quelle promosse dalla scuola in una dimensione di orientamento e non di semplice comunicazione sulle parti del Curriculum da compilare. Ogni scuola definirà le proprie modalità di informazione che possono andare dalla semplice comunicazione scritta alla presentazione pubblica del modello seguita da discussione, da svolgersi davanti all’assemblea generale degli studenti o a gruppi di studenti, ma è indubbio che il luogo più opportuno ed efficace per l’informazione e, ancor meglio, la discussione, l’approfondimento, l’accompagnamento, sia la classe. Infatti la classe di appartenenza, nella scuola italiana, è un luogo di identificazione per lo studente e di personalizzazione del piano di studi. Pertanto un piano di informazione sul Curriculum, oltre ai passaggi istituzionali in Collegio docenti e Consiglio di Istituto, dovrebbe prevedere altri momenti con particolare attenzione agli studenti e alle classi.

A solo titolo esemplificativo si riportano due ulteriori momenti di informazione, uno per gli studenti e uno per la classe, con i relativi contenuti.

1. Informazione nell’ambito dell’assemblea di istituto con gli studenti (con particolare attenzione alle classi conclusive del percorso di studi).

Nell’assemblea è consigliabile portare i contenuti del confronto su aspetti generali e comuni a tutti gli studenti, ad esempio:

- la finalità del Curriculum;
- la struttura del Curriculum;
- le modalità di accesso alla piattaforma;
- le modalità di compilazione;
- il supporto fornito dalla scuola;
- la presentazione del Curriculum alla Commissione (vedi paragrafo a seguito).

2. Informazione tramite confronto in classe (possibilmente tramite il coordinatore di classe e/o docente con funzioni e compiti per l’orientamento).

In questo caso è possibile concentrarsi su aspetti specifici legati al Curriculum, fra cui ad esempio:

- cosa contiene la prima parte del Curriculum;
- cosa inserire nella seconda e nella terza parte del Curriculum.

In merito a questo secondo passaggio, ad integrazione delle informazioni già presentate nei paragrafi precedenti, è opportuno evidenziare quanto segue:

- la predisposizione della prima parte del Curriculum è un passaggio necessario ed obbligatorio da parte della scuola, le voci e le informazioni da inserire sono vincolate;
- la predisposizione della seconda parte del Curriculum è un passaggio opportuno ma non obbligatorio da parte dello studente, le voci e le informazioni sono liberamente selezionabili;
- la terza parte, essendo aperta e libera, deve essere ben indirizzata verso le finalità del Curriculum, pertanto, in “*altro*” potrebbe essere significativo l’inserimento di una breve lettera di presentazione che chiarisca le scelte effettuate, ma deve essere una scelta dello studente senza forzature esterne (vedi paragrafo “*lettera di presentazione*”).

Le modalità per lo svolgimento delle informazioni riportate sopra si inseriscono nelle prassi scolastiche e gli stessi contenuti proposti sono intenzionalmente generici e, per alcuni aspetti, ovvi, in quanto le esperienze più innovative e rilevanti sono quelle che nascono spontaneamente per la libera intraprendenza di docenti, studenti, genitori. Infatti il Curriculum nasce per rappresentare la specificità del percorso formativo e l’unicità dello studente, pertanto le stesse informazioni, e ancor più le modalità utilizzate per promuovere le informazioni, devono essere corrispondenti all’offerta formativa e alle aspettative dello studente.

4.1.2 *Come accompagnare*

L’informazione a livello di assemblea di istituto o di classe è, opportunamente, personalizzata, ma il Curriculum dello studente nasce per essere personalizzato: ne consegue che l’approccio informativo più corrispondente alle sue finalità prevede l’ascolto e il sostegno al singolo studente.

Il Curriculum porta l’attenzione sulla persona, in quanto sollecita i docenti a considerare la peculiarità del percorso formativo dello studente che, con attenzione alla seconda e terza parte, non sempre si chiude e conclude nel solo percorso scolastico. Ora ben sappiamo che un principio costitutivo della professione docente è l’attenzione alla persona che

apprende, così come sappiamo che nella quotidianità non tutti i docenti la praticano. Non è un problema di indirizzo normativo, in quanto in tutti i documenti troviamo affermazioni che definiscono le finalità della scuola a partire dalla persona che apprende, con le peculiarità del suo percorso formativo e l'unicità delle sue relazioni. Eppure nell'esperienza quotidiana ben sappiamo quanto siano ancora diffusi processi di insegnamento routinari, senza ascolto dello studente con la sua storia, la sua identità, le sue competenze e anche le sue fragilità.

Lo stesso Curriculum dello studente è uno strumento che, come tutti gli strumenti, può essere banalizzato da una compilazione sterile, in quanto normativamente prescritta, oppure può essere l'occasione per un confronto fertile sull'orientamento personale, sul proprio modo di sentirsi e di vedersi nel mondo. In quest'ottica, le informazioni della terza parte del Curriculum possono riguardare delle semplici esperienze di vita oppure possono aprire una finestra sul mondo dello studente, sulle sue relazioni, le sue scelte, i suoi orientamenti.

Sempre in quest'ottica, se il Curriculum viene preso in considerazione solo nell'ultima classe, in chiusura del percorso scolastico, è chiaro che la sua funzione rischia di essere depotenziata, mentre se inizia ad essere uno strumento di accompagnamento e orientamento, a partire dalle prime classi, è indubbio che assume un diverso valore per il singolo studente, per i docenti, per i genitori e in definitiva per il percorso di formazione e orientamento.

Di conseguenza oltre all'informazione generale sulle funzioni e sulla struttura del Curriculum, ogni scuola avrà modo di organizzare dei momenti di accompagnamento personalizzati per gli studenti. In questa fase di prima introduzione del Curriculum, l'attenzione sarà posta necessariamente sulla presentazione del modello e sulle modalità di compilazione, ma nelle fasi che si apriranno nei prossimi anni il Curriculum diviene a tutti gli effetti un documento di orientamento così come indicato dalla normativa: *“il curriculum dello studente... raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento”*.

4.1.3 Come orientare

Tra le finalità che la scuola è tenuta a perseguire quella orientativa è fra le più enfatizzate e, nello stesso tempo, fra le più complesse. Lo stesso tema dell'orientamento negli ultimi anni ha perso la sua vitalità pedagogica. Abbiamo vissuto un cambiamento di paradigma che, anche inconsapevolmente, ci ha portato dai percorsi personalizzati ai risultati stan-

standardizzati³⁷. Personalizzazione e standardizzazione non sono in antagonismo, in quanto la stessa valutazione ha bisogno sia di uno sguardo attento alla specificità del percorso formativo ed educativo di ogni singolo studente, sia alla possibilità di confronto con dati standardizzati e di conseguenza comparabili. Il problema sta nel fatto che negli ultimi anni, soprattutto per l'influenza delle politiche scolastiche internazionali, abbiamo vissuto uno spostamento verso modelli che necessitano di standardizzazione a discapito della personalizzazione.

Al tale riguardo basterà ricordare i processi comparativi a livello internazionale introdotti dalle prove standardizzate OCSE PISA³⁸. In sostanza ogni Paese oggi si confronta su indicatori comuni e, per quanto riguarda gli studenti, sui risultati conseguiti in lingua madre, matematica e scienze con dati standardizzati. Siccome il processo di comparazione determina un *rating*, con una classificazione dei Paesi in *top/down performer*, è facile comprendere l'interesse al miglioramento delle singole posizioni nella graduatoria internazionale, con effetti di mobilitazione sulle competenze analizzate che, in questo modo, divengono prioritarie³⁹. A rinforzare questo approccio abbiamo anche test specifici nei singoli Paesi che, in buona parte, puntano sulle stesse competenze rilevate a livello internazionale. Così avviene anche in Italia con le prove standardizzate svolte a livello censuario dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI).

Le rilevazioni attraverso test standardizzati tendono, necessariamente, a semplificare passaggi molto complessi in quanto portano l'attenzione sui risultati attesi e lasciano nella *black box*⁴⁰ i processi che hanno determinato i risultati. Per processi intendiamo “come” si sono conseguiti i risultati, con particolare attenzione alla didattica, alla didassi e agli stessi ambienti e strumenti di apprendimento e soprattutto la “*formazione armonica e integrale della persona*”, nel suo contesto e con

³⁷ Vedi “*Le Non cognitive skills nella scuola*” di Damiano Previtali, In AA.VV., *Non cognitive skills*, ed. Il Mulino, di prossima pubblicazione.

³⁸ *Programme for International Student Assessment*, meglio noto con l'acronimo PISA, è un'indagine internazionale promossa dall'OCSE e nata con lo scopo di valutare con periodicità triennale il livello di istruzione dei principali Paesi industrializzati. L'indagine riguarda i quindicenni.

³⁹ A. Schleicher, *Una scuola di prima classe*, Collana Fondazione per la Scuola, Il Mulino, 2020. Vedi in particolare: “*Le origini dell'indagine PISA*” e “*Lo shock PISA e la fine dell'autocompiacimento*” in cui si descrive come è nata l'indagine PISA e l'effetto della posizione nella graduatoria internazionale in diversi Paesi.

⁴⁰ “*Una possibilità consiste nell'ipotizzare che i processi interni di un sistema non siano osservabili e che, perciò, ci si deve limitare all'osservazione delle regolarità esterne. Questa versione ha assunto il nome di black box*”: cfr. N. Luhmann, *Organizzazione e decisione*, Ed. Bruno Mondadori, Milano, 2005, pag. 23.

la sua storia, che non può esser ricondotta esclusivamente ad alcune competenze cognitive⁴¹.

Nel momento in cui il discorso pedagogico si apre alle competenze degli studenti necessariamente coinvolge le competenze dei docenti. In realtà i docenti sono tali solo all'interno di una Istituzione scolastica. Tant'è che i docenti nell'esercizio della propria professionalità sono fortemente condizionati dai contesti scolastici che adottano un metodo, uno stile, una regola⁴², ovvero esprimono una *“identità culturale e progettuale... nell'ambito della loro autonomia”*⁴³.

Intendiamo evidenziare che oltre alle scelte interne alle politiche scolastiche vi sono scelte ancor più significative all'interno dell'autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche e, allo stesso modo e con lo stesso valore, scelte collegate con i processi di insegnamento che competono ai docenti: l'attenzione alla persona e al suo orientamento è riscontrabile soprattutto nella relazione fra docente e studente.

In merito all'orientamento nella scuola, l'ultimo documento organico e nello stesso tempo specifico del Ministero sul tema è riferibile alla Nota n. 4232 del 19 febbraio 2014, che riporta le *“Linee guida nazionali per l'orientamento permanente”*. In questo documento l'orientamento è considerato lungo tutto l'arco della vita ed è riconosciuto come diritto permanente di ogni persona in relazione ai suoi bisogni e ai contesti di vita. La definizione è riconducibile alla Risoluzione del Consiglio d'Europa del 2008, in cui l'orientamento è considerato *“l'insieme di attività che mette in grado i cittadini di ogni età, in qualsiasi momento della loro vita di identificare le proprie capacità, competenze, interessi; prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione, formazione, occupazione; gestire i propri percorsi personali di vita nelle situazioni*

⁴¹ Recentemente, gli studi di James J. Heckman hanno messo in luce l'importanza, per la definizione di capitale umano, delle *non cognitive skills*, ovvero dei tratti della personalità, aspetti del carattere, dimensioni socio-emozionali, che la letteratura riporta ai *“big five”*: apertura all'esperienza, coscienziosità, amicalità, estroversione, stabilità emotiva. Sono aspetti della persona *“non meccanici e standardizzabili”* e soprattutto sono ottimi predittori delle performance scolastiche, lavorative, nonché delle condizioni di salute. Vedi: Heckman J.J., Kautz T., *Formazione e valutazione del capitale umano*, Collana Fondazione per la Scuola, Il Mulino, Bologna, 2016.

⁴² “La “regola” richiama le grandi tradizioni come ad esempio “la regola di San Benedetto”, da cui traggono il loro nome i Benedettini, che hanno fondato scuole con il loro carisma.

⁴³ D.P.R. n. 275/1999, articolo 3 comma 14: *Piano dell'offerta formativa*.

di apprendimento, di lavoro e in qualunque contesto in cui tali capacità e competenze vengono acquisite e/o sviluppate”.

La scuola è orientativa nel momento in cui favorisce lo sviluppo della persona e la pone in condizione di conquistare la propria identità nel proprio contesto sociale, tramite un percorso formativo continuo a cui tutti debbono concorrere. Nella scuola abbiamo due snodi cruciali dell’orientamento che determinano in buona parte la vita di ogni studente: il passaggio dal primo ciclo al secondo ciclo di istruzione e il passaggio dal secondo ciclo all’università e/o al mondo del lavoro. Eppure, il più delle volte, questi snodi sono affrontati in modo approssimativo. Anche la predisposizione del Curriculum dello studente può essere affrontata in modo superficiale oppure può essere un’occasione per portare al centro dell’azione “*il percorso personale di vita in situazione di apprendimento*”. Per favorire questo percorso non basta ricordare che l’orientamento nella scuola è parte organica dell’offerta formativa delineata nel PTOF ed è responsabilità di ogni docente. Per favorire l’orientamento dobbiamo recuperare spazi e tempi, riprendere *competenze e funzioni pubbliche*⁴⁴ tipiche della scuola e della professione docente. In particolare:

- **funzioni informative:** riguardano le attività di acquisizione e rielaborazione di informazioni e conoscenze utili al raggiungimento di un obiettivo, assolvono al compito di potenziare le risorse personali come la capacità di attivarsi, confrontarsi, decodificare, interpretare, mettersi in gioco;
- **funzioni educative:** riguardano le attività di accompagnamento e sostegno al processo di auto-orientamento finalizzato al successo formativo; assolvono al compito di favorire nella persona la maturazione di un atteggiamento proattivo per la gestione autonoma e consapevole del proprio orientamento;
- **funzioni supportive**⁴⁵: riguardano il supporto alle persone in specifiche esperienze di transizione al fine di prevenire rischi di insuccesso, per favorire una riflessione critica sull’andamento del proprio percorso di studi e sull’esperienza formativa; presentano attività di sostegno alla persona nei momenti di passaggio che determinano l’identità personale e sociale.

⁴⁴ Per *funzione pubblica* s’intende, in diritto e nel significato più generale del termine, l’attività professionale svolta con competenza nell’interesse della collettività. Ancor oggi nella scuola si parla comunemente di “*funzione docente*”.

⁴⁵ Il termine è ripreso dal lessico psicologico e psicoterapeutico in cui abbiamo una vera e propria tecnica supportiva.

Queste funzioni possono essere facilitate dall'introduzione del Curriculum ma, dentro un'organizzazione complessa come la scuola, necessitano di essere definite all'interno di strumenti di progettazione come il PTOF.

L'utilizzo del Curriculum, in questo modo, può essere un "pretesto" per aprire una pluralità di spazi interni alla comunità professionale di discussione e di condivisione, pur senza perdere di mira le sue funzioni prioritarie legate all'autovalutazione e alla valutazione:

1. **in itinere**, dalla classe prima alla classe quinta, come autovalutazione progressiva del proprio percorso formativo in ambito scolastico ed extrascolastico;
2. **finale**, per la presentazione alla Commissione d'esame, come consapevolezza dei risultati raggiunti, sintetizzati in modo organico in un documento ufficiale.

Nell'autovalutazione lo studente diventa il protagonista. Determinante è la sua capacità di autoanalisi prendendo in considerazione i risultati raggiunti, cercando di comprendere le ragioni del successo o dell'insuccesso. Allo stesso tempo determinante è l'apertura al riscontro degli altri e, nel nostro caso, in particolare i feedback dei docenti. È questo un processo in itinere in quanto è continuativo nel tempo.

Nella valutazione finale dell'esame di Stato invece è la Commissione che assume il ruolo di protagonista e lo studente, con il suo percorso formativo e con le competenze raggiunte, diviene il punto di riferimento. Infatti la Commissione valorizza il Curriculum per una valutazione sommativa, integra il documento con gli esiti dell'esame di Stato, con un titolo di studio con valore legale, oltre che con un forte valore simbolico per sé e per gli altri.

In questi termini il Curriculum può diventare uno strumento di orientamento, per la comprensione di sé e per la presentazione agli altri. Infatti lo studente che progetta, realizza e presenta il Curriculum, si rivolge alla Commissione ma è già proiettato nel mondo.

4.2 La valorizzazione del Curriculum: la scuola

Il Curriculum, come abbiamo visto, interroga la didattica su aspetti cruciali come la personalizzazione, riassume tutto il percorso di studi dello studente con le attività in ambito curriculare ed extracurriculare, sollecita questioni delicate come la certificazione, reintroduce temi disattesi come l'apprendimento non formale e informale, si innesta dentro passaggi complessi come il colloquio all'esame per aprirsi poi all'Università e al mondo del lavoro. Ma il Curriculum, ancor prima di

aprire tutti questi aspetti, deve innanzitutto vedere la realizzazione dell'infrastruttura fra il Ministero e le singole Istituzioni scolastiche. Si tratta di collegare ogni anno circa 500 mila studenti, aggregati in oltre 7500 sedi d'esame, che saranno esaminati indicativamente da 13 mila commissioni. Questa infrastruttura da subito deve dialogare con tutte le segreterie scolastiche facendo in modo che il sistema risulti leggero e sostenibile.

4.2.1 La prima parte

La prima parte del Curriculum riveste una notevole complessità in quanto traccia tutti gli studenti nel loro percorso scolastico. Un carico di lavoro e documentazione che non tutte le segreterie scolastiche potrebbero sopportare se le informazioni non fossero già precaricate. Passando in rassegna le voci della prima parte le fonti, da cui si attingono i dati e le informazioni, sono le seguenti:

VOCI	FONTE MINISTERO	FONTE SCUOLA
Intestazione anagrafica dello studente	Anagrafe nazionale studenti (SIDI)	
PERCORSO DI STUDI		
Indirizzo di studi	Anagrafe nazionale studenti (SIDI)	
Nome Istituto	Rete Scolastica	
Piano di Studi	Quadri Orari (SIDI)	
Esami di Idoneità	Anagrafe nazionale studenti (SIDI)	
Esami Integrativi	Anagrafe nazionale studenti (SIDI)	
Credito Scolastico	Anagrafe nazionale studenti (SIDI)	
Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)	Portale PCTO	Applicativi interni alla scuola
Esperienze e di Apprendistato		Applicativi interni alla scuola
TITOLO DI STUDIO		
Diploma	Anagrafe nazionale studenti (SIDI)	
Livello EQF	Anagrafe nazionale studenti (SIDI)	
Anno di conseguimento del Diploma	Anagrafe nazionale studenti (SIDI)	
Punteggio finale dell'Esame di Stato	Anagrafe nazionale studenti (SIDI)	
Profilo di Indirizzo	Anagrafe nazionale studenti (SIDI)	
Risultati di apprendimento previsti dal profilo	Anagrafe nazionale studenti (SIDI)	

VOCI	FONTE MINISTERO	FONTE SCUOLA
ALTRI TITOLI DI STUDIO		
Qualifica Professionale	Anagrafe nazionale studenti (SIDI)	
Diploma Professionale	Anagrafe nazionale studenti (SIDI)	
Ulteriore Diploma di istruzione secondaria di II grado	Anagrafe nazionale studenti (SIDI)	
ALTRE INFORMAZIONI		
Partecipazione ad attività extracurricolari	Anagrafe nazionale studenti (SIDI)	Applicativi interni alla scuola
Mobilità studentesca	Anagrafe nazionale studenti (SIDI)	Applicativi interni alla scuola
Inserimento nell'albo nazionale delle eccellenze	Anagrafe nazionale studenti (SIDI)	
Altre attività		Applicativi interni alla scuola

Come si può notare la copertura delle voci affidate alla scuola è numericamente limitata e, in alcuni casi, è integrata con funzioni di supporto da parte del Ministero. Fra le voci affidate alla scuola le “*Esperienze di Apprendistato*” sono facilmente gestibili in quanto raramente presenti e comunque, se realizzate, numericamente limitate. Al contrario possono presentare un qualche problema i PCTO, in particolare se la scuola non ha utilizzato il Portale del Ministero o se non ha applicativi propri per la documentazione delle esperienze. Di fatto tutte le segreterie scolastiche hanno oramai attivato processi di informatizzazione sulla documentazione delle attività degli studenti: si tratta, ora, con la prima applicazione del Curriculum, di costruire le modalità più semplici ed efficaci per la gestione in comune dei dati. Ad esempio la voce “*Partecipazione ad attività extracurricolari*” non presenta problemi se le segreterie hanno utilizzato il portale dell’anagrafe studenti per la registrazione oppure se hanno utilizzato propri applicativi⁴⁶. In sostanza, come si può constatare, la gestione delle informazioni già a sistema permette alle scuole di aprire l’applicazione relativa al Curriculum e trovare la prima parte con i dati precaricati, mentre dove non sono presenti è opportuno individuare da subito le modalità di integrazione attraverso gli applicativi delle segreterie.

4.2.2 La seconda parte

La seconda parte del Curriculum è rivolta esclusivamente alle certificazioni linguistiche, informatiche e ad altre possibili certificazioni. Per-

⁴⁶ Vedi paragrafo: “*Attività extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa organizzate dalla scuola*” nella prima parte del testo.

tanto si tratta di una sezione molto specifica che, ovviamente, deve essere presa in considerazione solo in presenza di dati e informazioni pertinenti. Anche in questo caso, come nell'esempio precedente, si tratta ora di capire se le segreterie scolastiche hanno raccolto questa documentazione attraverso le funzioni interne alla "Gestione alunni" del SIDI oppure se hanno utilizzato degli applicativi specifici. In entrambi i casi è possibile riportare direttamente le informazioni nel Curriculum. Ma essendo questo un tema con molti aspetti ancora aperti e controversi a livello ordinamentale, come abbiamo visto nel paragrafo sulle certificazioni, è necessario prestare una particolare attenzione. Ferma restando la possibilità di integrazione da parte di ogni studente. In sostanza è questa un'area da curare e costruire nel tempo in quanto è indubbio che le certificazioni possono appartenere anche a percorsi personali, ma allo stesso tempo è opportuno che siano documentate presso la scuola, in quanto sono parte sostanziale e qualificante il percorso formativo dello studente. Passando in rassegna le sezioni della seconda parte le fonti sono le seguenti:

VOCI	FONTE MINISTERO	FONTE SCUOLA	FONTE STUDENTE
Parte II – CERTIFICAZIONI			
Certificazioni linguistiche	Anagrafe nazionale studenti (SIDI)	Applicativi interni alla scuola	Funzioni interne al Curriculum
Certificazioni informatiche			
Altre certificazioni			

Lo studente accede all'area riservata del Curriculum con credenziali personali. Tramite le funzioni messe a disposizione lo studente compila quanto di sua competenza e può consultare le parti già precompilate e dove è possibile, come nella seconda parte, integrare le informazioni presenti con altre in suo possesso.

4.2.3 La terza parte

L'ultima parte del Curriculum non ha nessuna informazione precaricata e ogni voce deve essere compilata dallo studente con l'apertura delle funzioni nella Piattaforma tramite credenziali di accesso personali e riservate.

È opportuno ricordare che, quando le funzioni di compilazione del Curriculum vengono chiuse, le voci non compilate sono automaticamente escluse dalla versione finale del documento. Pertanto nel Curriculum, disponibile alla consultazione della Commissione, appariranno

solo le voci effettivamente compilate. Ne consegue, come abbiamo più volte sottolineato, l'opportunità di non forzare la compilazione delle voci, bensì di selezionare quelle più significative dando al Curriculum organicità e solidità.

VOCI	FONTE STUDENTE
Parte III - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE	
Attività professionali	Funzioni interne al Curriculum
Attività culturali e artistiche	
Attività musicali	
Attività sportive	
Attività di cittadinanza attiva e di volontariato	
Altre attività	

4.3 La valorizzazione del Curriculum: lo studente

Come abbiamo già avuto modo di spiegare la predisposizione della terza parte del Curriculum è completamente a cura dello studente. È la parte più impegnativa in quanto vi sono dei campi aperti che ogni studente, in autonomia, può decidere di compilare o non compilare. Qualunque decisione dello studente deve essere prima di tutto supportata dal possesso di tutte le informazioni necessarie e da alcune consapevolezza. Qui ne presentiamo tre:

- la prima consapevolezza è di tipo istituzionale e riguarda la finalità del Curriculum;
- la seconda consapevolezza è di tipo personale e riguarda le esperienze da selezionare;
- la terza consapevolezza è di tipo formale e riguarda la responsabilità delle dichiarazioni.

4.3.1 La finalità del Curriculum

Il Curriculum dello studente non è paragonabile ad un normale *curriculum vitae* per una serie di evidenze, di cui la principale è la finalità che ne determina i contenuti e le modalità con cui rappresentare gli stessi contenuti⁴⁷. Chiunque di noi abbia compilato un *curriculum vitae* si è,

⁴⁷ Vedi tabella comparativa fra *curriculum vitae* e Curriculum dello studente nel paragrafo "Gli sviluppi possibili".

innanzitutto, chiarito la finalità e si è rappresentato l'interlocutore o gli interlocutori che lo avrebbero letto e analizzato.

La finalità prioritaria del Curriculum dello studente è chiara, in quanto ben definita all'interno della normativa sull'esame di Stato: la presentazione dello studente alla Commissione di esame. Infatti il comma 30 dell'articolo unico della legge n. 107/2015 recita che *“Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente”*.

A questa finalità, prima e prioritaria, se ne accompagnano altre, ma con l'accortezza di considerarle secondarie, soprattutto perché non sono governabili dallo studente e dalla scuola, oltre che essere ancora in definizione e sviluppo. Infatti è la stessa legge n. 107/2015 che, al comma 28, riporta: *“il curriculum dello studente... raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite...”*. L'apertura del Curriculum all'orientamento e al mondo del lavoro è determinante, in quanto se rimanesse chiuso all'interno delle sole mura scolastiche risulterebbe un documento significativo ma comunque riduttivo. Infatti, già il solo utilizzo del Curriculum come presentazione all'esame di Stato è una novità. Stiamo parlando di una presentazione dello studente all'esame che non si limita al credito scolastico, ma si apre a tutto il percorso di studi, alle diverse esperienze di formazione e, per la prima volta, anche alle esperienze svolte in ambito extrascolastico che prefigurano le attitudini personali e, se volete, in modo ancor più significativo, portano alla formazione della persona e alle caratteristiche della sua personalità. Non si tratta di riprendere i “crediti formativi”⁴⁸ in quanto con il Curriculum abbiamo uno strumento di riferimento a livello nazionale con voci definite dalla normativa e un passaggio obbligato nei colloqui d'esame. In questa accezione, lo studente ha la possibilità di portare l'attenzione su tutto il percorso di formazione svolto in ambito scolastico e di integrarlo con il percorso di formazione personale svolto in ambito extrascolastico.

4.3.2 La selezione delle esperienze

È facile ipotizzare che ogni studente, in cinque anni di scuola, abbia svolto molteplici esperienze in ambito extrascolastico e di conseguenza incorra nel rischio di una descrizione per accumulazione, disordinata e

⁴⁸ Vedi paragrafo *“In memoria del credito formativo”*.

non significativa, rispetto alle finalità del Curriculum. Se lo studente non pone attenzione a questo primo rischio è indubbio che ne corre un secondo, in quanto è facile ipotizzare una Commissione d'esame non ben predisposta alla lettura e alla valorizzazione di un Curriculum tanto esteso quanto destrutturato.

Ne consegue che, di fronte ad una pluralità di esperienze, lo studente deve prima selezionarle per poi descriverle. È questa un'ulteriore differenza con il classico *curriculum vitae*⁴⁹. Infatti i *curricula* si definiscono per accumulazione progressiva, con l'elencazione di tutte le esperienze di formazione, di lavoro, di studio, di ricerca e, in questo modo, la quantità diviene un elemento di qualità. Al contrario, per quanto riguarda la parte terza del Curriculum, le attività extrascolastiche possono essere molteplici, ma non è detto che la quantità, in questo specifico approccio, sia significativa e rappresenti un elemento di qualità. Ecco perché intendiamo affrontare il problema della selezione delle esperienze che, a nostro avviso, deve essere svolta utilizzando il criterio della significatività.

4.3.3 La significatività

Proponiamo innanzitutto di assumere il criterio di significatività, in quanto permette alle esperienze di uscire dal nulla/indistinto per acquisire il loro giusto valore. A tale proposito, "significatività" è un termine molto utilizzato in statistica per indicare la possibilità rilevante che compaia un certo valore diverso da zero. Parimenti, in sociologia la significatività è determinata dal contesto e dai suoi valori. È lo stesso approccio che proponiamo allo studente: riportare le esperienze che hanno rilevanza in quel contesto (innanzitutto per il percorso di studi) ma senza dimenticare sé stessi. Infatti, se lo studente pensa esclusivamente a descrivere il percorso di studi e ad impressionare positivamente la Commissione d'esame, rischia di entrare in una dimensione utilitaristica; se pensa solamente a rappresentare sé stesso, rischia di entrare in una dimensione narcisistica. Lo stesso Curriculum finalizzato all'esame di "maturità" diviene per lo studente una "prova di maturità".

4.3.3.1 La significatività per il percorso di studio

Vi sono delle esperienze svolte in ambito extrascolastico che assumono particolare rilievo se lette alla luce del percorso di studi. Alcune di que-

⁴⁹ Ibidem.

ste sono trasversali a tutti i percorsi scolastici, altre invece possono essere significative per quello specifico percorso formativo.

- Per quanto riguarda le esperienze trasversali segnaliamo le certificazioni linguistiche e le certificazioni informatiche. Ogni studente ha consapevolezza di quanta attenzione oggi si pone in ambito scolastico e professionale su queste competenze. Le stesse certificazioni linguistiche hanno un valore aggiunto, in quanto definiscono una competenza dentro un quadro comune di riferimento riconosciuto. Allo stesso tempo, le esperienze di arricchimento culturale, musicale e sportivo, facilmente identificabili, qualificano ulteriormente le discipline scolastiche. E ancor più significative sono le esperienze lavorative occasionali che permettono una prima applicazione delle competenze promosse nel percorso di studi. Ad esempio, l'occupazione occasionale di cameriere di sala è diversa se letta dal punto di vista di uno studente del Liceo classico o dell'Istituto professionale di "Enogastronomia e ospitalità alberghiera".
- Per quanto riguarda le esperienze specifiche, è necessario partire dalle discipline interne al percorso di studi. Ad esempio, la partecipazione, e ovviamente ancor meglio la vittoria o un buon piazzamento, alle Olimpiadi di Matematica ha valore per tutti i percorsi di studi; se poi si tratta delle Olimpiadi di Fisica, esse assumono un particolare valore per un Liceo scientifico così come un *Certamen* o un *Agon* per un Liceo classico.

4.3.3.2 La significatività per sé

Vi sono delle esperienze in ambito extrascolastico che assumono particolare rilievo se lette alla luce della personalità dello studente e non semplicemente del percorso di studi che sta frequentando. In questa casistica rientrano le esperienze professionali e di cittadinanza attiva come il volontariato. È indubbio che esperienze di questo tipo sono condizionate in particolare dal contesto socio-familiare e dai valori personali, ma è altrettanto indubbio che esse aprono, più di qualunque argomentazione o approfondimento culturale, alla vita e a un'idea di sé nel mondo.

Le esperienze di cittadinanza attiva sono fra le esperienze più diffuse e, per molti aspetti, le più convenzionali ed apprezzate, anche se alcuni docenti continuano a vivere un sentimento di disturbo nella comunicazione delle esperienze extrascolastiche avulse dagli apprendimenti disciplinari. È probabile che presso alcuni docenti, particolarmente attenti agli apprendimenti scolastici, si trovino buone considerazioni per esperienze come le certificazioni linguistiche o la partecipazione ad

olimpiadi disciplinari e non necessariamente, allo stesso tempo e allo stesso modo, per le attività di volontariato ed ancor più per esperienze poco convenzionali considerate *borderline*. Pensiamo, ad esempio, alla diffusione ed alla pluralità di esperienze che oggi gli studenti realizzano con i *social*. Prendiamo l'attività di *youtuber* che alcuni studenti svolgono regolarmente; se viene riportata all'interno del Curriculum come verrà considerata dalla Commissione? In questo caso è opportuno che lo studente pensi al contesto formativo come la variabile determinante che connoterà l'esperienza. Infatti è probabile che l'attività extrascolastica di *youtuber* venga valorizzata per uno studente del Liceo scientifico di Scienze applicate con un percorso di studio in informatica, ma non è detto che sia lo stesso per uno studente di un Liceo scientifico tradizionale. In sintesi, vogliamo mettere in evidenza che il più delle volte la significatività di una esperienza è determinata dal contesto di riferimento e che alcune esperienze extrascolastiche possono avere un grande valore e significato per lo studente ma non necessariamente per i docenti.

Eppure, proprio alcune esperienze con forte valore personale sono la sfida più interessante, in quanto spostano l'attenzione dal sociale/convenzionale al sé/identitario, dalla consuetudine/rutinaria all'ignoto/inatteso, oppure, se vogliamo utilizzare i termini normativi, dal "formale" al "non formale", dove l'apertura ai mondi inattesi è una perturbazione fertile nella quiete scolastica.

4.3.3.3 L'organizzazione e il tempo

Un criterio che qualifica la significatività dell'esperienza per il percorso di studio (a volte anche per lo studente) è l'organizzazione in cui si è svolta e il tempo ad essa dedicato. Se notiamo bene, la stessa struttura della terza parte del Curriculum, al fine di qualificare ogni esperienza descritta, chiede innanzitutto di definirla (tipo di esperienza) e di esplicitare l'organizzazione e la durata. Infatti, se un'organizzazione è riconosciuta socialmente diviene facilmente identificabile e permette, a chi legge, di connotare da subito la tipologia dell'esperienza. In questo caso l'identificazione dell'organizzazione ha un portato di conoscenza socialmente diffusa sull'attività svolta e la durata permette di comprendere la sua significatività per lo studente. Il tempo dedicato non è una variabile irrilevante ed è facilmente comprensibile che alcune esperienze prendano valore solo se mantenute e consolidate nel tempo. Inoltre, più l'esperienza è lontana nel tempo e meno è significativa o, per lo meno, rischia di essere percepita come meno significativa.

Ad esempio, prendiamo in considerazione queste due esperienze svolte da due studenti in “Attività di cittadinanza attiva e di volontariato”:

Tipo di esperienza	Svolta presso	Luogo	Durata (da-a)	Altre informazioni
Animatore presso CRE (Centro Ricreativo Estivo)	Oratorio don Bosco presso Parrocchia di San Pietro	Comune di	Dal 1° al 31 luglio 2017 Dal 1° al 31 luglio 2018 Dal 1° al 31 luglio 2019	Vedi attestato di ringraziamento, da parte del Parroco, per l'attività svolta gratuitamente, con passione e competenza.

Tipo di esperienza	Svolta presso	Luogo	Durata (da-a)	Altre informazioni
Animatore presso CRE (Centro Ricreativo Estivo)	Oratorio don Bosco presso Parrocchia di San Pietro	Comune di	Dal 1° al 5 luglio 2019	

Per i due studenti il tipo di esperienza svolta e l'organizzazione presso cui si è realizzata è identica, inoltre è facilmente identificabile e, senza ulteriori spiegazioni, permette al lettore di ben comprendere cosa si intende per esperienza di cittadinanza attiva. Nello specifico del caso descritto, è un'attività di volontariato come animatore presso l'oratorio della parrocchia. Ma la diversa durata nel tempo risulta determinante, in quanto qualifica la prima e, all'opposto, l'occasionalità e la lontananza nel tempo svalorizzano la seconda esperienza.

Ovviamente abbiamo utilizzato un'esperienza facilmente riconoscibile per applicare il criterio precedentemente esposto, ma è ovvio che vi sono molte eccezioni, con esperienze anche di pochi giorni o ore in organizzazioni poco conosciute e comunque significative. Ogni studente deve prendersi la responsabilità delle informazioni che intende riportare e, ovviamente, *“tutte le informazioni riportate devono corrispondere al vero”*.

4.3.4 La lettera di presentazione

La prima presentazione formale e pubblica del Curriculum dello studente avviene nei confronti della Commissione d'esame, così come previsto dalla normativa: *“nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente”* (legge n.

107/2015, articolo 1, comma 30). Siccome la legge esplicita che la Commissione “*tiene conto*” del Curriculum e lo fa “*nello svolgimento dei colloqui*”, la valorizzazione del Curriculum non è un atto facoltativo bensì necessario.

La considerazione della prima parte del Curriculum è un passaggio dovuto e allo stesso tempo semplice da parte della Commissione, in quanto il percorso scolastico dello studente è facilmente leggibile e interpretabile. Così è anche per la seconda parte sulle certificazioni, in quanto facilmente codificabile e, in questo caso, comparabile con gli standard di riferimento. La presenza di informazioni sulle certificazioni ha un valore per il Curriculum, ma la non presenza non ha implicazioni in quanto questa parte è facoltativa. Le stesse considerazioni valgono per la terza parte, anche se, in questo caso, è difficile che lo studente non abbia svolto alcuna esperienza extrascolastica. Inoltre, essendo quest’ultima parte differenziata in relazione alla pluralità delle scelte, non è di lettura immediata e di semplice interpretazione. Pertanto, chi meglio dello studente può presentare le proprie esperienze in ambito extrascolastico e per molti aspetti anche in ambito scolastico?

Infatti lo studente ha una visione d’insieme sulle proprie esperienze e ha chiara la loro significatività per sé e per il proprio percorso formativo. La Commissione, invece, per quanto potrebbe essere interessata a leggere e comprendere le esperienze, difficilmente riuscirebbe ad interpretarle nel loro insieme e all’interno della logica di senso che ha determinato le scelte dello studente. Ne consegue che la presentazione del Curriculum da parte dello studente è quanto mai opportuna e pertinente e, allo stesso tempo, diviene un passaggio significativo per qualunque Commissione abbia interesse a comprendere al meglio il percorso formativo.

Per questi motivi potrebbe essere significativa una lettera di presentazione del Curriculum da parte dello studente da allegare al termine della terza parte in “*Altro*”.

L’inserimento della lettera di presentazione è un passaggio consigliato ma non è vincolante. Sappiamo bene che le modalità di presentazione potrebbero essere diverse e soprattutto, per molti studenti, potrebbero concretizzarsi in strumenti meno formali come di fatto è una lettera. Ma proprio perché siamo all’interno di una Istituzione formativa, perché siamo nell’ambito di un esame di Stato, perché la comunicazione scritta ha un linguaggio facilmente comprensibile ed interpretabile da parte di tutti, ci permettiamo di consigliare la predisposizione di una lettera di presentazione.

La lettera permette una pluralità di approcci e, a tutti gli effetti, è un “genere” che porta in evidenza lo stile e la visione dello studente. Proprio per questi motivi è opportuno rifuggire da qualunque format standardizzato che non permetta l’espressione di sé. Anzi, già la terza parte del Curriculum rischia di ridurre l’espressione di sé nelle esperienze personali con il ricorso ad un modello nazionale fortemente strutturato. L’approccio strutturato era necessario in quanto le esperienze in ambito extrascolastico nella loro pluralità e frammentarietà necessitavano di trovare alcuni punti di riferimento comuni a partire dalle definizioni indicate dalla normativa. Siccome la terza parte del Curriculum ha già un suo modello predefinito, ben venga che la struttura della lettera possa essere libera. Scrivere una lettera di presentazione è facile a dirsi ed è complicatissimo a farsi, così come sappiamo che solo un testo libero permette di esprimere al meglio la personalità e la sensibilità.

Ad ogni modo, per facilitare il lavoro dello studente, si possono individuare alcuni criteri generali per la sua stesura. Pensiamo ad una lettera BASE:

- **B come breve**, in quanto il tempo della Commissione è limitato ed il Curriculum è uno dei tanti elementi da considerare all’interno del vasto protocollo d’esame;
- **A come autentica**, in quanto all’esame qualunque tentativo di copiatura è da valutare negativamente, pertanto risulterebbe un inutile danno produrre una lettera non autentica;
- **S come sobria**, in quanto la presentazione delle esperienze deve essere chiara e senza effetti speciali per essere apprezzata;
- **E come efficace**, in quanto la lettera ha la finalità di presentare il Curriculum senza introdurre altri elementi non pertinenti che risulterebbero di disturbo⁵⁰.

Se la lettera di presentazione diventasse l’occasione per un lavoro didattico in classe è facile intuire come i criteri generali precedenti potrebbero essere approfonditi e ampliati, inoltre se diventasse un’occasione di confronto nella scuola si aprirebbero spazi di ascolto e di conoscenza profonda fra gli studenti. Come dicevamo in premessa, il Curriculum dello studente è una biografia cognitiva e ancor di più lo è una lettera di presentazione che lo interpreta pubblicamente. La lettera permette di

⁵⁰ Tra i criteri non abbiamo riportato la correttezza della scrittura in quanto è un criterio necessario in qualunque circostanza e, con maggior attenzione, nei confronti di una Commissione di esame. È comunque opportuno ricordarlo in quanto da un’analisi dell’Accademia della Crusca sulla prima prova all’esame di Stato del secondo ciclo, ovvero i temi di italiano, ben il 54% degli elaborati presentava errori grammaticali gravi. Vedi Rapporto INVALSI 2010, Tavola 1, pag. 19.

trovare un ordine logico all'interno delle varie esperienze, la sua narrazione permette di rappresentare una storia e di attribuirle un significato, la sua presentazione implica passaggi emotivi a noi sconosciuti che rafforzano la comprensione di sé.

4.4 La valorizzazione del Curriculum: la Commissione d'esame

Con il Curriculum debitamente compilato la norma indica il suo primo utilizzo *“nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui”*, ma la sua effettiva valorizzazione è lasciata alla singola Commissione.

Accanto al Curriculum la Commissione dispone del *“Documento del Consiglio di classe”*, comunemente definito *“Documento del 15 maggio”*.

4.4.1 Il Documento del 15 maggio e il Curriculum

“Il Consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell'espletamento dei lavori” (art. 17, comma 1, D.lgs. n. 62/2017).

Il documento illustra inoltre le attività realizzate in coerenza con gli obiettivi del PTOF. Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati. In sintesi si tratta di una sorta di carta di identità della classe sui programmi svolti, sulla metodologia, sugli strumenti didattici, sui criteri di valutazione, per la Commissione d'esame, in particolare per i Commissari esterni e il Presidente.

Ad una prima lettura sembrerebbe che il Curriculum dello studente si sovrapponga al documento del 15 maggio in quanto presenta in buona parte gli stessi contenuti, ma in realtà sono due documenti integrati e complementari. Infatti il Curriculum pone il focus sul singolo studente, mentre il documento del 15 maggio è orientato alla presentazione esclusiva della classe. Tant'è che lo stesso Garante per la privacy ha ritenuto

necessario emanare una Nota per evidenziare che il predetto documento non deve contenere nessun dato personale, considerato che deve essere pubblico e, come da prassi, affisso all'Albo dell'Istituto scolastico: “È importante che le scuole del sistema nazionale di istruzione, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, agiscano nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli studenti, anche con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”⁵¹. Ovviamente, con lo stesso spirito è necessario trattare anche le informazioni e i dati all'interno del Curriculum in quanto sono sempre e comunque riferiti alla singola persona, anche se non contengono dati sensibili e sono, in questo primo utilizzo, a disposizione della sola Commissione.

Comunque, è indubbio che, con l'introduzione del Curriculum, la Commissione ha un quadro di riferimento molto più articolato e approfondito rispetto agli anni precedenti, in quanto può integrare le informazioni sul singolo studente all'interno del lavoro svolto dalla classe e all'interno della progettazione generale dell'Istituto (PTOF). Così come è altrettanto fuori di dubbio che il Curriculum diventerà sempre più rilevante in quanto la Commissione parte dallo studente per esprimere una valutazione e il documento che riassume il percorso personale è il Curriculum, mentre il documento del 15 maggio riguarda la classe, che nel suo complesso non è oggetto di valutazione.

4.4.2 Il colloquio

Il colloquio è disciplinato dall'art. 17, comma 9, del D.lgs. n. 62/2017, che riporta: “*Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107...*”. Il citato comma 30 recita: “*Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente*”. Per completare il quadro di riferimento, il D.lgs. n. 62/2017, all'articolo 17, inoltre ricorda che “*Il Consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento... La commissione tiene conto di detto documento nell'espletamento dei lavori*”.

⁵¹ Nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, avente come oggetto la diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell'ambito del documento del 15 maggio.

In definitiva, come abbiamo riportato in precedenza, i due documenti di riferimento da cui deve partire la Commissione per lo svolgimento del colloquio sono il Curriculum e il Documento del 15 maggio. Bisogna inoltre ricordare che, nell'ambito del colloquio, il candidato riporta i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento svolti (art. 17, c. 9, D.lgs. n. 62/2017), le conoscenze e le competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a Cittadinanza e Costituzione (art. 17, c. 10, D.lgs. n. 62/2017).

Anche questi passaggi obbligati si trovano nel documento del 15 maggio dal punto di vista della programmazione della classe, mentre nel Curriculum si ritrovano le stesse attività con l'indicazione di quanto effettivamente svolto dallo studente. Per questi motivi i due documenti sono fondamentali, ma allo stesso tempo le informazioni personalizzate si ritrovano solo nel Curriculum. Inoltre, come oramai risaputo, il Curriculum riporta molte altre voci difficilmente rintracciabili in altri documenti. Da ultimo, per quanto tutti i documenti possano essere significativi, il colloquio d'esame non può essere considerato il ripasso di una documentazione prodotta. Infatti la finalità dell'esame non è riferibile alla comprensione delle attività svolte, bensì alla valutazione delle conoscenze, abilità e competenze che lo studente ha acquisito anche attraverso le diverse attività. Da questo punto di vista, il Curriculum presenta alcune caratteristiche significative, in quanto riporta:

- il percorso personalizzato;
- il percorso personalizzato svolto lungo tutti gli anni di frequenza della scuola;
- il percorso personalizzato lungo tutti gli anni di frequenza della scuola con l'aggiunta degli apprendimenti acquisiti in ambito formale e non formale.

In definitiva, si ritrovano nel Curriculum il percorso dello studente e le sue scelte, anche oltre la scuola, che hanno contribuito a formare la persona.

4.4.3 I risultati dell'esame di Stato

La Commissione è tenuta e allo stesso tempo interessata alla consultazione del Curriculum, che all'inizio dell'esame non è ancora completo e nemmeno pubblicabile, in quanto tutto l'iter si conclude con l'inserimento del voto finale conseguito all'esame. La Commissione documenta tutto il procedimento dell'esame attraverso l'applicativo *Commissione web* e il Ministero scarica i risultati conseguiti dallo studente per inserirli, nell'apposita sezione, in ogni singolo Curriculum. In sostanza

l'applicativo *Commissione web* viene utilizzato come un sistema da cui attingere informazioni senza richieste di riscrittura che diventano affaticanti oltre che fonte di potenziali errori. In questo modo abbiamo sia la valorizzazione delle banche dati sia un alleggerimento del lavoro con una semplificazione delle procedure. Ora, considerato che dopo l'operato della Commissione d'esame possono ritenersi chiuse le operazioni di compilazione, pensiamo possa essere utile uno schema per riassumere chi può operare sul Curriculum, in quali parti, con quali funzioni e con quali piattaforme informatiche.

Riferimento	Curriculum	Funzioni	Piattaforma
Dirigente scolastico e segreteria scolastica	Parte I e II	Controllo ed eventuali integrazioni	SIDI Anagrafe nazionale studenti
Studenti	Parte II e III	Compilazione	Curriculum studente (portale specifico per gli studenti)
Docenti	Parte I, II, III	Visualizzazione	Curriculum dello studente
Commissione d'esame	Parte I, II, III	Consultazione e integrazione dati esame	Commissione web
Ministero	Parte I, II, III	Monitoraggio	SIDI (Curriculum studente: monitoraggio)

4.5 La pubblicazione e gli sviluppi (possibili)

Con il risultato riportato dallo studente all'esame di Stato abbiamo il perfezionamento del Curriculum. Infatti il "*Punteggio finale all'esame di Stato*" è l'ultima fra le informazioni che viene inserita nel Curriculum. Le informazioni riportate in questa sezione sono le seguenti:

TITOLO DI STUDIO (Supplemento Europass al certificato)

Diploma di:

Livello EQF:

Anno di conseguimento del Diploma:

Punteggio finale dell'Esame di Stato

Punteggio nelle singole prove scritte: prima prova scritta ____; seconda prova scritta ____; eventuale terza prova scritta ____

Colloquio:

Credito scolastico:

Punteggio aggiuntivo:

Punteggio complessivo:

Fino a ora tutto il nostro argomentare è stato indirizzato all'interno della scuola, ma con l'inserimento del punteggio finale all'esame di Stato, il Curriculum è pronto per uscire dalle mura scolastiche per aprirsi al mondo, o meglio, per entrare nel mondo delle informazioni e dei dati pubblici, quello spazio che i tecnici definiscono, con un po' di retorica, infosfera⁵². In realtà, per ora, in prima applicazione, questo passaggio non è ancora attivo, tant'è che la stessa legge, proprio per le sue implicazioni, ha voluto riservargli un trattamento mirato con uno specifico decreto: “*Con decreto del Ministro dell'istruzione... sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità di individuazione del profilo dello studente da associare ad un'identità digitale, le modalità di trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum dello studente da parte di ciascuna istituzione scolastica, le modalità di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dei suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel Portale unico di cui al comma 136, nonché i criteri e le modalità per la mappatura del curriculum dello studente ai fini di una trasparente lettura della progettazione e della valutazione per competenze*” (articolo 1, comma 28, legge n. 107/2015).

Dunque oltre al Decreto del Ministro, che adotta il modello del Curriculum, di cui all'art. 21, comma 3, D.lgs. n. 62/2017, è necessario ora un altro Decreto che riguarda il trattamento dei dati personali al fine di renderli accessibili.

Si tratta di passare da una prima fase in cui il Curriculum è a disposizione della Segreteria scolastica, dello studente, dei docenti del Consiglio di classe, della Commissione d'esame, ad una seconda fase, molto più complessa e interessante, in cui le informazioni interne al Curriculum sono interrogabili e aggregabili per tipologie, per ambiti geografici, per annualità, in sostanza per singoli dati oppure per dati fra di loro aggregati e correlati. Se lo studente acconsente, con tutte le precauzioni necessarie, il Curriculum può entrare nel mondo delle informazioni e, a differenza del *curriculum vitae*, può essere interrogabile e parlante. Si aprono in questo modo nuovi sviluppi, potenzialmente possibili, che per ora proviamo solo a prefigurare.

⁵² Con il termine infosfera nella filosofia dell'informazione si intende la globalità dello spazio delle informazioni in cui anche le interazioni divengono informazionali. “*L'infosfera popolata da enti e agenti parimenti informazionali*”. Cfr. L. Floridi, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta cambiando il mondo*, Ed. Cortina, Milano, 2017, pag. 45.

4.5.1 *Gli sviluppi possibili*

Il Curriculum dello studente per molti aspetti è semplice, in quanto è facilmente comprensibile e utilizzabile, inoltre la piattaforma informatica è intuitiva e molte informazioni sono precaricate. La scelta di uno strumento agile e leggero permette di scegliere il profilo d'uso più significativo e opportuno nel contesto di riferimento. Infatti il Curriculum parte da un modello comune, una base di lavoro semplice che garantisce pari opportunità su tutto il territorio nazionale, ma permette anche una serie di sviluppi. Non stiamo pensando agli sviluppi del Curriculum definiti per norma, quali ad esempio la valorizzazione nell'esame di Stato o nell'orientamento al lavoro e/o all'Università, che già contengono forti prospettive di apertura e innovazione, bensì a quanto di indefinito sta (fortunatamente) nelle libere scelte delle organizzazioni e delle persone. In questa logica, già oggi, possiamo prefigurare almeno tre scenari possibili:

- le scelte autonome delle scuole;
- le scelte autonome degli studenti;
- le scelte autonome dei portatori di interessi.

Le scuole. Gli sviluppi possibili collegati con le scelte delle scuole sono plurali e, per quanto difficili da prefigurare, possiamo comunque riportarli all'interno de "gli scopi"⁵³ dell'autonomia scolastica che, come è risaputo, è "autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo"⁵⁴. Il Curriculum, come abbiamo visto, porta in sé molte potenzialità, in particolare per la didattica che può essere oggetto di sperimentazione da parte di tutta l'organizzazione scolastica o di singoli Consigli di classe con livelli di ricerca e sviluppo che nessuna circolare ministeriale può contenere.

In questa accezione per "contenere" non intendiamo "presentare" all'interno di una circolare, bensì "limitare", "frenare", "bloccare". Dobbiamo anche ammettere che lo stile del "contenere" è talmente radicato che, a volte, sono le stesse scuole ad autolimitarsi nella loro autonomia. Per quanto riguarda il Curriculum i percorsi fondamentali, da sempre enfatizzati e, per molti aspetti, continuamente disattesi, riguardano in particolare:

⁵³ Titolo I, capo I, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*.

⁵⁴ Titolo I, capo II, D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*.

- la personalizzazione dei piani di studio, del profilo culturale educativo e professionale, dei processi di insegnamento e di apprendimento;
- l'integrazione fra l'apprendimento formale *intra moenia* scolastiche e l'apprendimento non formale e informale *extra moenia* scolastiche;
- l'autorientamento e l'orientamento⁵⁵.

In definitiva, il cuore della didattica che il Curriculum dello studente potrebbe rivitalizzare.

Gli studenti. Gli sviluppi possibili possono essere determinati anche dalle scelte autonome dagli stessi studenti che, in accordo o in disaccordo con le scelte delle Istituzioni scolastiche, possono valorizzare il Curriculum come strumento di autorientamento e di orientamento. Innanzitutto attraverso la cura della compilazione. Infatti un curriculum non curato nella terza parte di competenza dello studente diviene, in sostanza, la documentazione del percorso scolastico, meglio declinato rispetto al semplice diploma con voto d'esame, ma comunque limitato rispetto alle esperienze in ambito extrascolastico che aprono un orizzonte sulle scelte e sulla personalità dello studente. Proprio la personalità è determinante nel passaggio dal mondo della scuola al mondo della vita e comunque, a parità di risultati scolastici, è quanto di più interessante e ricercato ci possa essere nel sociale e nel lavoro. Ad esempio, per quanto riguarda il lavoro, se guardiamo allo sviluppo della “*quarta rivoluzione industriale*”⁵⁶, tanto enfatizzata e caratterizzata dal diffondersi del digitale in tutti i settori, sappiamo che richiede dimensioni della personalità come la responsabilità, l'apertura mentale, la collaborazione, la coscienza che non possono essere ricondotte al semplice percorso di studi o al voto d'esame. La cura della terza parte del Curriculum e i possibili sviluppi aprono scenari a oggi non prefigurabili, soprattutto nel momento in cui il Curriculum diventerà un veicolo di informazioni accreditato da Università e mondo del lavoro.

⁵⁵ Questi tre punti sono lo sfondo di riferimento di tutto l'argomentare all'interno al testo, con alcuni passaggi specifici fra cui: nel terzo capitolo i paragrafi sulla “*Personalizzazione*” e sulla “*Progettazione*”; nel quarto capitolo “*La valorizzazione del Curriculum: la scuola*”; “*La valorizzazione del Curriculum: lo studente*” e “*Come informare, accompagnare e orientare*”.

⁵⁶ Luciano Floridi, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta cambiando il mondo*, Ed. Cortina, Milano, 2017.

I portatori di interessi. Gli sviluppi possibili possono essere determinati anche dalle scelte dei singoli portatori di interessi che guardano al Curriculum come a un'opportunità. Ovviamente i primi portatori di interesse, oltre alle istituzioni scolastiche e agli studenti, sono le Università e il mondo del lavoro che, come abbiamo più volte ripetuto, sono richiamati dalla stessa norma. Le attenzioni e le richieste che questi e altri interlocutori riverseranno in modo autonomo verso il Curriculum saranno determinanti per il suo sviluppo. Immaginatevi se un'Università volesse accreditare alcune competenze già documentate nel Curriculum all'interno del proprio piano di studi, sollevando in questo modo gli studenti da svolgere pretest e/o esami sugli stessi argomenti. La scelta non solo è legittima, essendo il Curriculum un documento istituzionale aperto all'orientamento con l'Università, ma diviene fortemente condizionante, in quanto molti studenti e le stesse scuole saranno interessati a documentare al meglio le informazioni richieste. Immaginate, allo stesso modo, un Curriculum aperto al mondo del lavoro, in cui le aziende o il privato sociale sono interessati ad acquisire le migliori competenze degli studenti e potenziali lavoratori. In sostanza il Curriculum dello studente apre ad una pluralità di interessi legittimi con scenari difficilmente definibili e contenibili.

Oltre alle scelte autonome di studenti, scuole e portatori di interessi vi sono aspetti che le stesse norme comunque veicoleranno. Infatti, possiamo facilmente ipotizzare che lo sviluppo (prolifero) della normativa scolastica porterà nel Curriculum altri temi, ad oggi, imprevedibili. Ad esempio la legge 20 agosto 2019, n. 92 introduce l'insegnamento trasversale dell'educazione civica, a partire dall'a.s. 2020/21, il cui orario *“non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti”*. Si tratta di una norma di un grande impatto con possibili attinenze con il Curriculum dello studente. A tale riguardo basterà riportare un passaggio ancora inesploso: *“L'insegnamento trasversale dell'educazione civica è integrato con esperienze extra-scolastiche, a partire dalla costituzione di reti anche di durata pluriennale con altri soggetti istituzionali, con il mondo del volontariato e del Terzo settore, con particolare riguardo a quelli impegnati nella promozione della cittadinanza attiva”*⁵⁷. Anche solo da questo stralcio sono facilmente rintracciabili temi, come le esperienze extra-scolastiche e gli impegni nella promozione della cittadinanza attiva, costitutivi del Curriculum dello studente. Pertanto, quanto brevemente esemplificato per l'introduzione dell'insegnamento

⁵⁷ Cfr. articolo 8 della legge n. 92/2019.

dell'educazione civica, possiamo amplificarlo e moltiplicarlo per altri temi che investiranno il Curriculum nei prossimi anni.

Da qui, la piattaforma informatica è stata progettata per essere un servizio duttile a disposizione innanzitutto degli interessi degli studenti e poi di tutti gli sviluppi possibili. In quest'ottica non saranno tanto le norme a "contenere" l'innovazione quanto le scelte autonome di studenti, scuole e portatori di interesse. La vera innovazione è nelle sfide nascoste negli interstizi della norma e, nel nostro caso, del Curriculum, che possono essere tranquillamente disattese oppure assunte, ma serve innanzitutto intraprendenza e lungimiranza.

4.5.2 *La specificità e la complessità del Curriculum dello studente*

Il Curriculum dello studente non è semplicemente riferibile ad un qualsiasi *curriculum vitae*, così come non si ferma all'iniziativa della singola scuola, bensì: nasce per legge e viene definito a livello nazionale con un decreto del Ministro; entra a far parte degli strumenti di lavoro delle scuole; diviene parte organica dei processi formativi ed orientativi; è un punto di riferimento per la Commissione d'esame; è finalizzato all'università e al mondo del lavoro. In sintesi, il Curriculum dello studente ha una sua **specificità** e allo stesso tempo una sua **complessità**.


Per comprendere la **specificità** del Curriculum dello studente è sufficiente compararlo con il più diffuso e conosciuto *curriculum vitae*. Abbiamo sintetizzato alcuni aspetti attraverso un approccio comparativo nella seguente tabella sinottica.

Aspetti	Curriculum vitae	Curriculum studente
Norma	Differenziata in relazione alle finalità	Specifica e con finalità definite
Finalità	Presentazioni e selezioni	Esame di Stato e orientamento all'Università e lavoro
Struttura	Da definire in relazione allo scopo	Ben definita
Contenuti	Per accumulazione progressiva	Selezionati per significatività
Dati	Non necessari	Pre caricati attraverso l'utilizzo di banche dati
Tempi	Non definiti	Definiti
Informatizzazione	Non vincolante	Vincolante
Compilazione	Il sottoscrittore	Pluralità di competenze a servizio dello studente
Pubblicazione	Possibile in relazione all'utilizzo	Prestabilita sul sito del Ministero previo autorizzazione dell'interessato
Valorizzazione per ricerche	Non possibile	Possibile

Come si può notare il Curriculum dello studente si presenta con caratteristiche uniche, tra cui in particolare ci preme evidenziare il protagonismo dello studente, pur accompagnato da altri attori all'interno di uno scenario istituzionale forte e riconosciuto come la scuola pubblica. Infatti con il Curriculum si attivano più competenze a diversi livelli, ad esempio:

- il Ministero predispone il format con i dati precaricati;
- la segreteria scolastica controlla e integra dati e informazioni;
- lo studente completa e integra le parti di sua competenza;
- la segreteria scolastica integra i dati relativi al credito scolastico definito dal Consiglio di classe;
- la Commissione d'esame consulta il Curriculum e lo valorizza nel colloquio d'esame;
- la segreteria consolida il Curriculum integrandolo con l'esito conseguito dallo studente all'esame.

Nel disegno a seguito vengono ripresi i vari passaggi con le rispettive competenze.



Il disegno è una rappresentazione comunque semplificata e limitata. Semplificata in quanto non vengono riportate tutte le iniziative e gli attori che intervengono nell'accompagnare lo studente nella definizione del suo Curriculum: non sono riportate le iniziative della scuola, di informazione e formazione che, come abbiamo più volte ricordato, sono fondamentali; non viene ripreso il ruolo della famiglia all'interno del patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con la scuola; non sono citati tutti i legittimi portatori di interessi in ambito scolastico che hanno partecipato al progetto educativo o in ambito extrascolastico che hanno contribuito alla formazione della persona. Limitata in quanto il

disegno si ferma intenzionalmente all'esame di Stato ma, come abbiamo visto in precedenza, vi sono una serie di sviluppi possibili, ad oggi difficilmente prefigurabili, che si apriranno nei prossimi anni.

Da qui, ben si comprende **la complessità** del Curriculum che si presenta come l'apertura ad una pluralità di più competenze che si integrano: *cum plexum*, in effetti significa "con nodi", intrecciato. Così, allo stesso modo della trama e dell'ordito in un tessuto, il Curriculum dello studente è uno strumento che, per essere realizzato, necessita di molte competenze in un disegno definito e condiviso. L'apertura, la molteplicità, l'integrazione sono i caratteri del Curriculum in quanto sono le dimensioni odierne della complessità sociale in cui la scuola si trova immersa. In passato il paradigma della scuola era la separazione: i contenuti suddivisi rigidamente per materie; gli studenti differenziati per conoscenze; i docenti organizzati per discipline; la scuola separata dal mondo e chiusa al suo interno dalle mura che escludevano l'accesso alle famiglie, al territorio, al sociale. All'inverso la scuola di oggi e soprattutto quella del futuro richiede l'apertura, la relazione, il dialogo, l'integrazione. In particolare l'apprendimento, a differenza del passato, non può essere preconfezionato e standardizzato, non può essere chiuso all'interno delle mura scolastiche, ma necessita di essere allo stesso tempo aperto alla molteplicità dei contesti di vita e all'unicità della persona. Dentro questo nuovo scenario⁵⁸, il Curriculum dello studente apre alla complessità.

A tale proposito, potremmo ricordarci la storia esemplare dell'ornitorinco⁵⁹.

Alla fine del Settecento entra in scena l'ornitorinco: ha gli occhi di una talpa, ma è grande dieci volte tanto; ha il becco di un'anatra, ma non ha le ali; ha le zampe con le dita palmate, ma ha anche gli artigli; ha le mammelle ma depone le uova. In sintesi un animale incomprensibile per le sue caratteristiche *sui generis* e, soprattutto, un animale destabilizzante le categorie convenzionali e consolidate della classificazione in cui non si riesce a collocare. Infatti, in quegli anni, nessuno aveva la più pallida idea di cosa stesse vedendo: "*Quella bestia poteva essere o non essere un mammifero, un uccello, un rettile, senza che peraltro cessasse di essere quella dannatissima bestia che, come aveva osservato Lesson*

⁵⁸ "*La scuola nel nuovo scenario*" è l'incipit delle "Indicazioni nazionali per il curriculum".

⁵⁹ U. Eco, *Kant e l'ornitorinco*, Bompiani, Milano, 1997.

nel 1839, si poneva di traverso sul sentiero del metodo tassonomico per provarne la fallacia"⁶⁰.

La storia ci dice che vi furono decenni di discussioni tra chi lo voleva mammifero e negava le uova e chi lo voleva oviparo e non voleva vedere le mammelle. Solo nel 1884, dopo molteplici controversie e innumerevoli discussioni, si stabilirà che, per comprendere l'ornitorinco, si doveva necessariamente rivedere le conoscenze e introdurre una nuova categoria, quella dei monotrèmi: ovvero dei mammiferi e ovipari allo stesso tempo.

Il Curriculum nella scuola è un po' come l'ornitorinco nella tassonomia: un *sui generis*, in quanto apre all'unicità dello studente e al suo modo di essere nel mondo. Di fatto ripropone alla scuola la sfida di sempre: la centralità della persona con la sua storia, le sue competenze, le sue passioni, la sua vita.

⁶⁰ U. Eco, *Kant e l'ornitorinco*, Bompiani, Milano, 1997, pag. 216.

Capitolo 5

Allegati

5.1 Decreto del Ministro 6 agosto 2020, n. 88

Decreto del Ministro 6 agosto 2020, n. 88

Decreto di adozione dei modelli di diploma e del curriculum della studentessa e dello studente, ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

- VISTA** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*”;

- VISTA** la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione*”;
- VISTO** il *Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione*, di cui all’Allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante “*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”;
- VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante “*Disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione*”;
- VISTA** la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante “*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*”;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante “*Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 recante “*Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;

- VISTO** il decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96 recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»*;
- VISTO** il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8*”, ed in particolare l’articolo 6, commi da 5-ter a 5-quinquies;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “*Regolamento recante norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, “*Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, “*Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64,*

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, “*Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;*

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, “*Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’art. 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’art. 2, commi 1 e 3 del medesimo regolamento”;*

VISTA la nota direttoriale 1° giugno 2016, prot. n. 5952, concernente il “*Supplemento Europass al certificato”;*

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 settembre 2019, n. 774, recante “*Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, di cui all’articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;*

VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente;

VISTO il Quadro Comune Europeo di riferimento delle lingue del Consiglio d’Europa;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 28 della legge n. 107 del 2015 stabilisce che nel curriculum dello studente sono inserite le informazioni relative al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative svolte anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, effettuate in ambito extrascolastico;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 30 della legge n. 107 del 2015 stabilisce che nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, nello svolgimento dei colloqui, la commissione d'esame tiene conto del curriculum dello studente;

CONSIDERATO che l'articolo 21 del decreto legislativo n. 62 del 2017 dispone che in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è rilasciato il diploma finale con allegato il curriculum della studentessa e dello studente;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 21 del decreto legislativo n. 62 del 2017 prevede che il Ministro dell'Istruzione adotti, con proprio decreto, i modelli del diploma e del curriculum della studentessa e dello studente;

RAVVISATA la necessità di rivedere il modello di curriculum adottato con il decreto ministeriale 26 agosto 2016, n. 658, recante "*Curriculum dello studente della scuola secondaria di secondo grado*";

VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi "CSPI") formulata in data 28 luglio 2020, prot. 7204;

VISTO il parere reso dal CSPI sul presente decreto, approvato alla seduta plenaria n. 44 del 8 agosto 2020;

RITENUTO di accogliere tutte le richieste formulate dal CSPI, fatta eccezione per la richiesta di modifica della grafica complessiva del “Diploma”, di cui all’allegato A del presente decreto, in quanto la medesima grafica appare coerente con le finalità espresse dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 62 del 2017, nonché conforme alla grafica che ha finora caratterizzato il Diploma rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo grado di istruzione;

RITENUTO altresì di rimettere alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del Sistema nazionale di istruzione la definizione delle misure di accompagnamento per l’attuazione del presente decreto;

DECRETA

Articolo 1

(Adozione del modello di diploma finale)

1. È adottato il modello del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che attesta l’indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell’ambito dell’Unione europea.
2. Il modello del diploma finale è riportato nell’allegato A, parte integrante del presente decreto.

Articolo 2

(Adozione del modello di curriculum dello studente)

1. È adottato il modello del curriculum dello studente, che riporta i dati relativi al profilo scolastico dello studente e gli elementi riconducibili alle competenze, conoscenze e abilità acquisite in ambito formale e relative al percorso di studi seguito.

2. Il modello del curriculum è riportato nell'allegato B, parte integrante del presente decreto.

Articolo 3

(Applicazione e implementazione dei modelli)

1. I modelli di cui al presente decreto sono rilasciati a partire dall'anno scolastico 2020/2021.
2. Il Ministero dell'Istruzione, con specifici atti e azioni, accompagna le istituzioni scolastiche nei processi di attuazione del presente decreto.
3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione sono disposte eventuali modifiche e implementazioni dei modelli di cui agli articoli 1 e 2, anche in considerazione dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015 e con riferimento all'attuazione di quanto previsto all'articolo 1 comma 138 della predetta legge.

Il Ministro

On. dott.ssa Lucia Azzolina

5.2 Allegato A.

Modello del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione



REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dell'Istruzione

MINISTRY OF EDUCATION – MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION
– MINISTERIUM FÜR UNTERRICHT – MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ANNO SCOLASTICO.....
SCHOOL YEAR – ANNÉE SCOLAIRE – SCHULJAHR – CURSO ESCOLAR

ISTITUTO
SCHOOL
ÉTABLISSEMENT
OBERSCHULE
INSTITUTO

.....
(denominazione)
(name of school)
(nom de l'établissement)
(Benennung)
(denominación)

di

.....
(sede)
(location)
(lieu)
(Sitz)
(localidad)

DIPLOMA

DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PERCORSO DI STUDIO (DURATA ANNI ____) DI
DIPLOMA CERTIFYING THE RESULTS OF THE STATE EXAM AT THE END OF THE COURSE OF STUDIES (DURATION YEARS ____) IN
DIPLOME DE RÉUSSITE À L'EXAMEN D'ÉTAT DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES (DURÉE ANNÉES ____), SÉRIE
DIPLOM ÜBER DIE BESTANDENE STAATLICHE ABSCHLUSSPRÜFUNG AN DER OBERSCHULE (DAUER JAHRE ____) VON
DIPLOMA DE SUPERACIÓN DEL EXAMEN DE ESTADO AL FINALIZAR LOS ESTUDIOS (DURACIÓN AÑOS ____) DE

EQF livello 4

CONFERITO A.....
CONFERRED ON
CONFÉRÉ À
VERLIEHEN AN
CONCEDIDO A

NAT. A.....
BORN IN
NÉ(E) À
GEBOREN IN
NACIDO/A EN

(PROVINCIA DI)
(DISTRICT OF)
(PROVINCE DE)
(PROVINZ)
(PROVINCIA DE)

IL GIORNO.....
ON
LE
AM
EL DÍA

CON IL SEGUENTE PUNTEGGIO COMPLESSIVO
WITH THE FOLLOWING OVERALL MARK:
AVEC LA NOTE GLOBALE SUIVANTE:
MIT FOLGENDER GESAMTBENOTUNG:
CON LA SIGUIENTE CALIFICACIÓN GLOBAL

.....
(in lettere)
(in words)
(en lettres)
(in Buchstaben)
(en letra)

CENTESIMI
OUT OF ONE HUNDRED
SUR 100
HUNDERTSTEL
CENTÉSIMAS


LUOGO E DATA.....

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
PRESIDENT OF BOARD OF EXAMINERS
LE PRÉSIDENT DU JURY
DIE PRÄSIDENTIN/DER PRÄSIDENT DER KOMMISSION
EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

N. * ANNO

5.3 Allegato B.

Modello del curriculum dello studente



ALLEGATO B

Curriculum dello
studente

Nome Cognome

Percorso di studi:

Luogo e data di nascita:
Codice fiscale:
Istituto:

Curriculum dello Studente



Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(a cura della scuola)

PERCORSO DI STUDI

Indirizzo di studi:

Nome Istituto:

Piano di studi

DISCIPLINA	ORE DI LEZIONE					TOTALE
	I ANNO	II ANNO	III ANNO	IV ANNO	V ANNO	
	*	*	*	*	*	
	**	**	**	**	**	
<hr/>						
<hr/>						
<hr/>						
TOTALE						

* codice meccanografico istituto ** codice indirizzo di studi

Esami di idoneità

Anno scolastico:

Anno di corso:

Credito:

Esami integrativi

Anno scolastico:

Anno di corso:

Discipline:

Credito scolastico

ANNO SCOLASTICO	PUNTEGGIO
III	
IV	
V	
Totale	

Nome Cognome

2 di 10



Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(a cura della scuola)

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)

Anno scolastico:

Tipologia percorso:

Struttura:

Ore presso struttura:

Ore in aula:

Anno scolastico:

Tipologia percorso:

Struttura:

Ore presso struttura:

Ore in aula:

Anno scolastico:

Tipologia percorso:

Struttura:

Ore presso struttura:

Ore in aula:



Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(a cura della scuola)

Esperienze di Apprendistato

Anno scolastico:

Tipologia di Apprendistato:

Società/Struttura:

Durata:

TITOLO DI STUDIO (Supplemento Europass al certificato)

Diploma di:

Livello EQF:

Anno di conseguimento del Diploma:

Punteggio finale dell'Esame di Stato

Punteggio nelle singole prove scritte: prima prova scritta ____; seconda prova scritta ____; eventuale terza prova scritta ____

Colloquio:

Credito scolastico:

Punteggio aggiuntivo:

Punteggio complessivo:

Profilo di indirizzo

Descrizione del profilo (da ordinamento)



Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(a cura della scuola)

Competenze previste dal profilo

Competenze comuni (da ordinamento)

ALTRI TITOLI DI STUDIO

Qualifica Professionale

Anno scolastico:

Scuola / CFP:

Profilo regionale:

Figura / Indirizzo nazionale di riferimento:

Livello EQF:

Diploma Professionale

Anno scolastico:

Scuola / CFP:

Profilo regionale:

Figura / Indirizzo nazionale di riferimento:

Livello EQF:

Ulteriore Diploma di istruzione secondaria di II grado

Anno scolastico:

Diploma conseguito:

Livello EQF:



Parte I - ISTRUZIONE E FORMAZIONE

(a cura della scuola)

ALTRE INFORMAZIONI

Partecipazione ad attività extracurricolari di arricchimento dell'offerta formativa organizzate dalla scuola

Anno scolastico:

Attività:

Ore svolte:

Mobilità studentesca

Tipo di esperienza:

Luogo:

Durata:

Descrizione:

Inserimento nell'albo nazionale delle eccellenze

Anno scolastico:

Competizione:

Ente promotore:

Posizione Graduatoria:

Altro

Anno scolastico:

Descrizione:



Parte II - CERTIFICAZIONI

(a cura della scuola e/o dello studente)

Certificazioni linguistiche

Anno di conseguimento:

Lingua straniera:

Ente certificatore:

Livello QCER:

Certificazioni informatiche

Anno di conseguimento:

Tipologia:

Ente certificatore:

Eventuale livello:

Altro

Descrizione:



Parte III - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

(a cura dello studente)

Attività professionali

Tipo di esperienza:

Svolta presso:

Luogo:

Durata:

Ulteriori informazioni:

Attività culturali e artistiche

Tipo di esperienza:

Svolta presso:

Luogo:

Durata:

Ulteriori informazioni:

Attività musicali

Tipo di esperienza:

Svolta presso:

Luogo:

Durata:

Ulteriori informazioni:



Parte III - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

(a cura dello studente)

Attività sportive

Tipo di esperienza:

Svolta presso:

Luogo:

Durata:

Ulteriori informazioni:

Attività di cittadinanza attiva e di volontariato

Tipo di esperienza:

Svolta presso:

Luogo:

Durata:

Ulteriori informazioni:

Altre attività

Tipo di esperienza:

Partecipazione a gare o concorsi

Disciplina/Ambito:

Anno scolastico:

Titolo:

Risultati conseguiti:



Parte III - ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE

(a cura dello studente)

Altre attività

Tipo di esperienza:	Pubblicazioni, articoli
Eventuali altri autori:	
Titolo:	
Casa editrice:	
Anno:	
Eventuale ISBN:	
Tipo di esperienza:	Altro
Descrizione:	

Acronimi

Gli acronimi che si trovano in questo libro prima di essere utilizzati sono già stati tutti sviluppati e spiegati. Inoltre si è fatta la scelta di utilizzare gli acronimi solo se diffusi e conosciuti nel mondo della scuola, senza eccedere in tecnicismi inutili. Pertanto se la tabella a seguito è inutile e superflua il libro ha raggiunto il suo scopo.

ECDL	Patente europea per l'uso del computer (ora anche ICDL)
EIPASS	Passaporto Informatico Europeo
EQF	Quadro Europeo delle Qualifiche
INDIRE	Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa
INVALSI	Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
ISBN	International Standard Book Number - Numerazione standard internazionale del libro
MI	Ministero dell'Istruzione
MIUR	Ministero Istruzione Università e Ricerca (oggi MI: Ministero Istruzione)
OCSE	Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
PCTO	Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento
PECUP	Profilo educativo, culturale e professionale dello studente
PdM	Piano di Miglioramento
PISA	Programme for International Student Assessment - Programma per la valutazione internazionale dello studente
PSP	Piani di Studio Personalizzati
PTOF	Piano Triennale dell'Offerta Formativa
QCER	Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue
SIDI	Sistema Informativo Dell'Istruzione
SNV	Sistema Nazionale di Valutazione
UE	Unione Europea
USR	Ufficio Scolastico Regionale

Bibliografia

- Ajello A. M. (2016) *Valutare a scuola: che cosa e come, superando l'ossessione valutativa*, Scuola Democratica 2/2016 (pp. 563-573), Il Mulino, Bologna.
- Bruner J. (2002), *La fabbrica delle storie*, Laterza, Bari.
- Castoldi M. (2013), *Valutare a scuola*, Carocci, Roma.
- Cerini G. (a cura di) (2011), *La strategia del portfolio docente*, Tecnodid, Napoli.
- Cecchi D. (con M. Bratti e A. Filippin) (2007) *Da dove vengono le competenze degli studenti? I divari territoriali nell'indagine OCSE PISA 2003*, Il Mulino, Bologna.
- Chiosso G., (2004) *Teorie dell'educazione e della formazione*, Mondadori Università, Milano.
- Cipollone P., Paolo Sestito (2010) *Il capitale umano*, Il Mulino, Bologna.
- Cornoldi C. (1995), *Metacognizione e apprendimento*, Il Mulino, Bologna.
- Dutto M. (2013), *Acqua alle funi. Per una ripartenza della scuola italiana*, Vita & Pensiero, Milano.
- Fiorin I., Castoldi M., Previtali D., (2013), *Dalle indicazioni al curricolo scolastico*, Ed. La Scuola, Brescia.
- Floridi L., (2017) *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta cambiando il mondo*. Ed. Cortina, Milano.
- Heckman J.J., Kautz T. (2016), *Formazione e valutazione del capitale umano*, Collana Fondazione per la Scuola, Il Mulino, Bologna.
- Logozzo M., Previtali D., Stancarone M. T. (2019), *La rendicontazione sociale*, Tecnodid, UTET.
- N. Luhmann (2005), *Organizzazione e decisione*, Ed. Bruno Mondadori, Milano.
- Mariani L. (2000), *Portfolio strumenti per documentare e valutare cosa si impara e come si impara*, Zanichelli, Bologna.

- Mortari L. (2003), *Apprendere dall'esperienza. Il pensare riflessivo nella formazione*, Carocci, Roma.
- Pellerey M. (2004), *Le competenze individuali e il portfolio*. Ed. La Nuova Italia, Firenze.
- Penel J.W.M., Castleberry S. (2010), *Insegnanti che apprendono. Costruire una comunità professionale che apprende*, LAS, Roma.
- Poggi A. (2001), *Le autonomie funzionali tra sussidiarietà verticale e sussidiarietà orizzontale*, Giuffrè, Milano.
- Previtali D. (2007), *La scuola con valore sociale*. Tecnodid, Napoli.
- Previtali D. (2010), *Il bilancio sociale nella scuola*, Ed. Lavoro, Roma.
- Previtali D. (2012), *Come valutare i docenti?* Ed. La Scuola, Brescia.
- Previtali D. (2018), *Il Sistema Nazionale di Valutazione in Italia*, Ed. UTET, Novara.
- Ribolzi L. (2002), *Il sistema ingessato. Autonomia, scelta e qualità nella scuola italiana*, La Scuola, Brescia.
- Rivoltella P.C., Rossi P.G. (a cura di) (2012), *L'agire didattico. Manuale per l'insegnante*, La Scuola, Brescia.
- Schleicher A. (2020), *Una scuola di prima classe*, Collana Fondazione per la Scuola, Il Mulino, Bologna.
- Sestito P. (2014), *La scuola imperfetta*, Il Mulino, Bologna.
- Stame N. (2016), *Valutazione pluralista*, FrancoAngeli, Milano.
- Stancarone M. T. (2018) *Una guida per il PTOF*, Tecnodid, Napoli.
- Treille – Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo (2005), *Il governo della scuola autonoma: responsabilità e accountability*, novembre, seminario n. 5.
- Valentino A. (2013) *Gli insegnanti nell'organizzazione scolastica*, Edizioni Conoscenza, Roma.
- Vittadini G. (2004) *Capitale umano*, Guerini e associati, Milano.
- Watzlawick P., Weakland J.H., Fisch R. (1974), *Change. Sulla formazione e la soluzione dei problemi*, Astrolabio, Roma.





























